

Floriana Colao

“L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio”. La giustizia “educatrice” per i minori nell'Italia liberale*

SOMMARIO: 1. L'educazione delle “radici dell'albero della vita nazionale”. Una questione ‘costituzionale’ da Cesare Lombroso a Vittorio Emanuele Orlando – 2. L'età tra codice e fisiologia – 3. Da cattivi – pochi – a buoni – 4. La “legge impropriamente detta del perdono” e un “Tribunale speciale” – 5. “Ad ogni scuola che si apre si chiude un carcere”. Riformare i Riformatori, “Università della delinquenza” – 6. “Il notissimo codice dei minorenni” – 7. “Esseri nuovi per la società di domani” – 8. Enrico Ferri ed un “delinquente nato” nel Riformatorio di Tivoli.

ABSTRACT: In Italy, during the liberal period, childhood matter was not perceived as a “only criminal question” but as a constitutional matter. Vittorio Emanuele Orlando realized its moment of development of the “roots of the tree of the national life”. Complex doctrine - Lombroso, Mantegazza, De Sarlo, Maria Montessori, Credaro – lawyer without distinctions of affinity to “tendencies” - Ferriani, Lucchini, Alimena, Majno, Brusa, Guarnieri Ventimiglia, Conti, Stoppato, Sighele – as well as the journalist Poverelli aimed at a “teaching justice”, due to the failure of the repressive one. Topics-matters developed in connection with the reconsideration of the criminal legality and the centrality of the prevention for underage people not guilty but dangerous and under critical conditions: a corrective open-ended measure, the stronger intervention of the State towards family, school, work, corrective and punitive institution, with the common code-word “reform the reformers”.

KEY WORDS: childhood matter, prevention and repression, crisis of “equal” criminal penalty.

RÉSUMÉ: Dans l'Italie libérale, la question des mineurs ne constituait pas un problème « seulement criminel », mais relevait plutôt d'une question constitutionnelle. Vittorio Emanuele Orlando protagoniste d'une tentative de « Code des mineurs » au tout début du XXe siècle, captura le moment de ‘développement’ des « racines de l'arbre de la vie nationale » se retrouvant également dans les livres de formation de la Nation, de Pinocchio à Giamburrasca. Des intellectuels – Lombroso, Mantegazza, De Sarlo, Maria Montessori, Credaro – des juristes sans distinction d'Ecole – Ferriani, Lucchini, Alimena, Majno, Brusa, Guarnieri Ventimiglia, Conti, Stoppato, Sighele – jusqu'au journaliste Polverelli, futur inventeur des ‘veline’ du régime, préconisaient une « justice éducative », dans la mesure où celle « punitive » était un échec. Emergèrent alors des thèmes-problèmes en lien avec la remise en cause de la légalité pénale et avec la centralité de la prévention pour les mineurs non pas coupables mais dangereux et en danger : une mesure corrective dans un temps indéterminé, une plus forte intervention de l'Etat au sein de la famille, à l'école, au travail, dans les institutions punitives et correctionnelles, avec cet ordre généralisé – partagé par Doria, directeur général des établissements pénitentiaires – de « Réformer les réformateurs ».

MOTS-CLÉS : question des mineurs entre Etat libéral et Etat social - Prévention et répression - Crise du Droit pénal ‘égalitaire’

1. L'educazione delle “radici dell'albero della vita nazionale”. Una questione ‘costituzionale’ da Cesare Lombroso a Vittorio Emanuele Orlando

“È tutta amore la teoria di Lombroso”¹. A pronunziarsi in questi termini nel 1906

* *A Mario Montorzi con amicizia, a trent'anni dalle Ricerche sulla 'Leopoldina e dintorni'.*

¹ M. Montessori, *A proposito di minorenni corrigendi*, in “La vita”, 1906, ora anche *on line* in *Appendice* in G. Recchia, *I bambini di Makarenko e Montessori: due protagonisti a confronto*, p. 59. Sulla psichiatra e pedagogista cfr. L. Sbarbati Carletti, *L'educazione alla libertà di Maria Montessori*, Chiaravalle, 1982; sul

era Maria Montessori, a proposito dell'eredità lasciata alla legge voluta da Antonio Alessandro Doria – all'epoca direttore generale delle Carceri – che istituiva maestri elementari nei Riformatori maschili al posto delle guardie carcerarie, apripista di un *Regolamento*, che, almeno sulla carta, puntava alla educazione dei corrigendi e dei colpevoli attraverso una “riforma morale”². Su “La vita” Maria Montessori indicava il ruolo di svolta assolto nella questione minorile da Lombroso, paragonato a Beccaria “quando vuole abolire la pena di morte”; scriveva di “profumo tutto italico di genialità [che] scaturisce come acqua pura dal macigno poderoso dell'antico diritto penale vendicatore di colpe”, spezzato dal “maestro” dell'antropologia. La Riforma Doria – “oggi in Italia non ci sono più carceri per i fanciulli. Lo sappia lo straniero” – appariva come “forma tangibile e attuata di una evoluzione delle leggi penali, che doveva seguire al progresso scientifico idealmente proclamato dal nostro maestro”³.

Messo in conto il tono un po' troppo “entusiasta” – già obiettato a Maria Montessori nel 1906⁴ – il giudizio della scienziata su Lombroso pare condivisibile: se il medico veronese riteneva la “giustizia lavoro di Sisifo” per il ‘governo’ dell’ “uomo delinquente”, osservava che le “anomalie nel carattere morale [che] si manifestano più grandi nel bambino”, erano “soggette più tardi a sparire in parte con il soccorso di una educazione conveniente”, con “cure redentrici”⁵. Lo “stadio arrestato di sviluppo

legame con Lombroso cfr. V. P. Babini-L. Lama, *Una donna nuova. Il femminismo scientifico di Maria Montessori*, Milano 2000, p. 186. P. Guarnieri, *Un piccolo essere perverso: il bambino nella cultura scientifica tra Otto e Novecento* in “Contemporanea”, 2006, pp. 263 ss, 278; V. P. Babini, “Le donne sono antropologicamente superiori”. Parola di una donna di genio, in di A. Volpone e G. Destro Bisol (curr.), *Se vi sono donne di genio. Appunti su un viaggio nell'antropologia dall'Unità d'Italia ad oggi*, Post-fazione di E. Gagliani, Roma 2011, pp. 12 ss. Più in generale cfr. B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do? Minori, famiglie, istituzioni (1865-1914)*, Prefazione di M. Flores, Milano 2007, particolarmente pp. 73 ss; P. Giovelli, *Maria Montessori. Una biografia*, Roma 2009; F. De Giorgi, *Maria Montessori*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2012; *on line* un'aggiornata bibliografia anche internazionale in G. Recchia, *Maria Montessori: nei dintorni dell'uomo nuovo*, in “Laboratorio Montessori”, febbraio 2013.

² A. Doria, *Regolamento per i Riformatori governativi e Relazione al ministro*, Roma 1907; per un quadro dell'articolazione territoriale degli Istituti cfr. Id., *I riformatori governativi italiani, Notizie storiche, statistiche e di cronaca*, Roma 1907. Sul protagonista della storia carceraria nazionale indicazioni in F. Mele, *Doria, Antonio, Alessandro*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, p. 782; A. Borzacchiello, *Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in “Rassegna penitenziaria penitenziaria e criminologica”, 2005, pp. 85 ss; M. Da Passano, *Il “delitto” di Regina coeli*, in *Tra diritto e storia, Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, Soveria Mannelli 2008, pp. 679 ss.

³ M. Montessori, *Gli odierni riformatori per i minorenni corrigendi*, in G. Recchia, *I bambini*, cit., p. 69.

⁴ Rossana (Zina Centa Tartarini), *Lettera*, e risposta di Montessori, *ivi*, pp. 48 ss. Su Rossana indicazioni in M. Da Passano, *Il “delitto” di Regina coeli*, cit., p. 741.

⁵ C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria*, Torino 1897, III, p. 564. Il tema dei fanciulli, distinti in pochi tipi di incorreggibili, e nella gran maggioranza correggibile, già affrontato nella prima edizione, era ampliato nel capitolo III, *La pazzia morale e il delitto nei fanciulli*, *ivi*, I, pp. 98 ss. Cfr. inoltre C. Lombroso, A. Marro, *I germi della pazzia morale e del delitto nel fanciullo*, in “Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale”, 1883, pp. 7 ss. L'edizione in 100 esemplari di C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alla psichiatria (Cause e rimedi)*, Torino 1897, nel sottotitolo conteneva la foto di due bambine, “figli di vagabondi di Londra salvati da Barnardo”, *ivi*, p. 435. Tipi di fanciulli delinquenti anche nella *Tavola LVII* della “parte non solo integrante dell'opera, ma anzi la più importante”; così C. Lombroso, *Prefazione*, in *L'uomo delinquente. Atlante*, Torino 1897, p. V. L'attenzione del Lombroso per

psichico del fanciullo, che preferisce il male al bene”, gli “atti e sentimenti criminosi abnormi e criminosi negli adulti, normali [...] nel fanciullo”⁶, potevano esser contrastati con una parola chiave nel dibattito, la “grande benefica influenza dell’educazione” – una mazziniana edificazione morale della giovane Italia – in grado di “permettere al giovane slanciato nel mondo ali forti a sufficienza per lottare contro il male [...] un baliatico morale che lo indirizzi al bene”⁷.

L’ “educare ed istruire”, seppur preceduto dal “mantenere”, era contemplato anche da un generico art. 138 del codice civile, come “obbligo” verso la prole, compensato dall’art. 222 sulla facoltà di internare il ragazzo in nome della correzione paterna. Si profilava un’educazione “all’obbedienza”, col padre “garante verso l’esterno dell’ordine domestico, primo gendarme per il minore indisciplinato”⁸. Poggiava su questo ideario – certo lontano dalla teoria e prassi montessoriana di educazione nella libertà – anche l’operazione messa in scena dai ‘romanzi di formazione della Nazione’ – il grande e ambiguo *Pinocchio* di Collodi, i più edificanti *Ninnolino* del direttore di Riformatorio di Pisa, Giustino De Sanctis, *Cuore* di De Amicis, il ‘sequel’ *Testa* di Paolo Mantegazza⁹ – prima che, in età giolittiana, il ribelle *Gianburrasca* – spedito dal padre

il mondo dell’infanzia avrebbe segnato il lavoro della figlia Paola – pedagoga, giornalista, dedita alla letteratura per l’infanzia, protagonista del “Corrierino dei Piccoli” e delle biblioteche rurali – che nel 1896 pubblicava *Le case di Barnardo a Londra*. Cfr. D. Dolza, *Essere figlie di Lombroso. Due donne intellettuali tra ‘800 e ‘900*, Milano 1990, pp. 60 ss; P.V. Babini, *Paola Lombroso (1871-1954)*, e *Gina Lombroso (1872-1944)*, in E. Luciani e C.S. Roero (curr.), *Numeri, atomi e alambicchi. Donne e scienza in Piemonte dal 1840 al 1960*, Torino 2008, pp. 22-31, 32-40. Sulla riflessione di Lombroso sui minori cfr. P. Guarnieri, *Un piccolo essere*, cit., pp. 266 ss.

La bibliografia sullo scienziato veronese è ampia e di diversa qualità: sullo “stato dell’arte” degli studi cfr. P. Marchetti, *Le ‘sentinelle del male’. L’invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2009, pp. 1009 ss; cfr. inoltre M. Stronati, *Il brigante tra antropologia e ordine giuridico: alle origini di un’icona dell’uomo criminale nel XIX secolo*, *ivi*, pp. 954 ss; P. Marchetti, *Cesare Lombroso*, in P. Cappellini-P. Costa-M. Fioravanti-B. Sordi (curr.), *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, in *Enciclopedia italiana, Appendice Ottava, Il diritto*, Roma 2012, pp. 366 ss; R. Villa, *Lombroso e la sua scuola nella Torino di fine secolo*, in L. Picotti-F. Zanuso (curr.), *L’antropologia criminale di Cesare Lombroso: dall’Ottocento al dibattito filosofico-penale contemporaneo*, Napoli 2011, pp. 23 ss; E. Musomeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un omicidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere e inediti scenari*, Milano 2012; D. Velo Dalbrenta, *Lombroso, Cesare*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1189-1192; E. Musomeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Una indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento*, Milano 2015, particolarmente pp. 132 ss. Sottolineano che tra Otto e Novecento Lombroso era lo scienziato italiano più conosciuto all’estero anche C. Petit, *Lombroso en Chicago. Presencias europeas en la modern criminal science americana*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2007, pp. 801 ss; P. Becker, *Lombroso come “luogo della memoria” della criminologia*, in S. Monaldo (cur.), *Cesare Lombroso. Gli scienziati e la nuova Italia*, Bologna 2009, pp. 33 ss; M. Gibson, *La criminologia prima e dopo Lombroso*, *ivi*, pp. 15 ss; M. Pifferi, *Il “Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology” e il riformismo della criminologia americana ad inizio Novecento*, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.), *Una tribuna per le scienze criminali. La ‘cultura’ delle Riviste nel dibattito penalistico tra Otto e Novecento*, Macerata 2012, pp. 261 ss.

⁶ Il capitolo III, *La pazzia morale e il delitto nei fanciulli*, in C. Lombroso, *L’uomo delinquente*, cit. I, pp. 98 ss

⁷ *Ivi*, III, cit., p. 427.

⁸ P. Passaniti, *Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento*, in L. Lacchè-M. Stronati (curr.), *Questione criminale e identità nazionale*, Macerata 2015, p. 159. In generale sull’autorità paterna cfr. M. Cavina, *Il potere del padre*, Milano 1995; M. Cavina, *Il padre spodestato. L’autorità paterna dall’antichità ad oggi*, Roma-Bari 2007.

⁹ Per indicazioni sui libri per l’infanzia, che in Italia fioriscono numerosi negli ultimi decenni

nel Collegio Pierpaoli – contestasse sia quel modello di società borghese, che la sua critica ‘sociale’¹⁰; fino all’*Elogio di Franti*, scritto da Umberto Eco agli inizi degli anni Sessanta del Novecento, ed in seguito ‘aggiornato’ dall’autore¹¹.

Parlando nel 1937 ad una mostra delle Colonie estive, organizzate dal regime, Giovanni Novelli – direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena e della “Rivista di diritto penitenziario” – sottolineava che “in omaggio alla tradizione giuridica la sanzione a carico dei minori avrà nome di pena, ma significa soltanto austera rieducazione [...] senza tristezza di vita materiale e morale”¹². Già nell’Italia liberale il cambio di etichetta rendeva pensabile anche per i penalisti ‘tradizionali’ l’inflizione di una misura reclusiva a tempo indeterminato, comunque legata al raggiungimento della maggiore età. Ugo Conti – allievo di Lucchini, particolarmente attento alla questione minorile – tematizzava una “giustizia educatrice”, anche perchè il “semplicemente discolo” era spesso “gravato di una assai più lunga detenzione del vero e proprio delinquente”¹³. I due ‘tipi d’autore’ – destinati al ‘proteggere per prevenire’ – erano messi in relazione da Antonio Guarnieri Ventimiglia – avvocato positivista, critico dei ‘difetti sociali’ del processo penale, autore di opere quali *La famiglia moderna* e i *Conflitti sociali* – a proposito di “infanzia derelitta”, che “fornisce il pietoso e terribile contingente ai traviati ed ai delinquenti [...] vera armata del vizio e del delitto”¹⁴.

Nel “secolo dei fanciulli”¹⁵ i giuristi chiamavano il diritto a confrontarsi con un prisma di saperi, pedagogia, psicologia, sociologia, ‘medicina dei bambini’, che, più del codice penale, parevano utili al ‘governo’ di questi particolari soggetti, come nel caso dell’Istituto pedagogico forense di Milano¹⁶. I Patronati pubblici e privati per i minori

dell’Ottocento cfr. V. Spinazzola, *Pinocchio e c.*, Milano 1997; M. Ripoli, *Pinocchio e l’obbligo scolastico*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica moderna”, 2000, pp. 511 ss; G. Itzcovich, *Pinocchio e il diritto*, *ivi*, 2007, pp. 239 ss; C. Ipsen, *Italy in the Age of Pinocchio. Children and Danger in the Liberal Era*, New York, 2006; S. Stewart-Steinberg, *L’effetto Pinocchio. Italia 1861-1922. La costruzione di una complessa modernità*, 2011; P. Mantegazza, *Testa*, a cura di B. Nacci, Milano 2000.

¹⁰ A. Ascenzi-M. De Felice, *Santa giovinezza: lettere di Luigi Bertelli e dei suoi corrispondenti (1893-1900)*, a cura di, R. Tumino, Macerata 2008

¹¹ U. Eco, *Così Eco legge Cuore*, in “L’Espresso”, 26 Luglio 2012.

¹² G. Novelli, *La rieducazione dei minorenni dal punto di vista scientifico, sociale, giuridico*, in “Rivista di diritto penitenziario”, 1938, p. 240. Sullo studioso della individualizzazione della pena, nelle fasi legislativa, giudiziaria, esecutiva cfr. ora T. Pires Marques, *Crime and the fascist State. 1850-1950*, London and New York, 2013, p. 142.

¹³ U. Conti, *Casa di correzione*, in *Il Digesto italiano*, Torino 1891, p. 221. Sul penalista, autore, tra l’altro, di una monografia di quasi mille pagine, forte della comparazione, che nel 1910 affrontava tutti i tipi di pena e sanzione nei risvolti sostanziali e processuali indicazioni in S. Larizza, *Conti Sinibaldi, Ugo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 575-576. Sull’attenzione riservata dal penalista di Bologna al tema della delinquenza minorile indicazioni in G. Pace, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sulla imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Torino 2000, pp. 133 ss.

¹⁴ A. Ranieri Ventimiglia, *La difesa e il giudice dei minorenni. Relazione al VII Congresso giuridico nazionale*, Roma 1911, p. 7. Sul penalista siciliano indicazioni in M. Pignata, *Guarnieri Ventimiglia, Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 1082.

¹⁵ E. Key, *Il secolo dei fanciulli*, prima traduzione italiana autorizzata di Maria Ettingher Fano, Torino 1906.

¹⁶ A. Martinazzoli, *L’Istituto pedagogico forense di Milano e la sua funzione educativa*, Milano 1905.

usciti dal carcere erano indicati da Luigi Conforti come cifra del progresso civile della nuova Italia, nel segno della “redenzione e prevenzione”¹⁷, binomio che pareva unire la penalistica al di là delle ‘contrapposizioni di Scuole’. Gli ‘avversari di sempre’ – Luigi Lucchini¹⁸ ed Enrico Ferri¹⁹ – erano nominati membri della Commissione reale, voluta nel 1909 dal guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando per studiare le cause della delinquenza dei minorenni e proporre le riforme legislative più adatte per porvi rimedio, in un’ottica preventiva. Forte delle soluzioni offerte dalle “notevolissime legislazioni straniere” Orlando criticava quella “italiana”, incentrata sul “meccaniche riduzioni di pena e platonici ordinamenti penitenziari”²⁰. Pessina commentava le proposte orlandiane nei termini di una “disciplina preventiva ed emendatrice ad un tempo, fondata sul ministero della educazione sociale, sia direttamente avvalorato dall’esercizio dello Stato, sia esercitato dalla società”²¹.

Nelle parole di Raffaele Majetti – protagonista del discorso teorico e pratico della questione minorile, “buon giudice” ‘alla Magnaud’ – era la “bancarotta del penitenziarismo espiazionistico” a imporre l’applicazione di una “pedagogia

¹⁷ L. Conforti, *Riformatorio e Patronato in Napoli*, Napoli 1878, p. 12.

¹⁸ L. Lucchini, *Riabilitazione dei condannati*, in “Rivista Penale”, 1906, p. 123; Id., *Sui risultati della Circolare 11 Maggio 1908 concernente la delinquenza dei minorenni*, ivi, 1909, pp. 241 ss. Sul grande penalista cfr. ancora M. Sbriccoli, *Il diritto penale liberale e la “Rivista Penale” di Luigi Lucchini (1874-1909)*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, pp. 903-80; anche per indicazioni sul suo impegno per la questione minorile cfr. C. Latini, *Luigi Lucchini*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, cit., pp. 262 ss; cfr. inoltre M. N. Miletta, *Lucchini, Luigi*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1207-1211; M. N. Miletta, *Dall’adesione alla disillusione. La parabola del fascismo nella lettura pan penalistica di Luigi Lucchini*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, Roma 2015, pp. 289 ss.

¹⁹ E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino 1900, pp. 408 ss. Per l’ampia bibliografia sul maestro di San Benedetto Po cfr. ancora ora M. Sbriccoli, *Il diritto penale sociale*, in Id., *Storia del diritto penale*, cit., pp. 819 ss; Id., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ivi, pp. 607 ss; M. Stronati, *Enrico Ferri*, in *Il contributo italiano*, cit., pp. 371-375; M. Stronati, “Un’uncia di pratica”: *Enrico Ferri e gli “esordi” della rivista “La Scuola positiva”*, in *Una tribuna per le scienze criminali*, cit., pp. 97 ss; F. Colao, *Ferri, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 848-852; I. Birocchi, *Può l’uomo disporre della sua vita? Il dibattito fra Enrico Ferri e Carlo Lessona*, in *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014, pp. 565 ss.

²⁰ *La Commissione per la delinquenza minorile (testo della relazione e del decreto di nomina)*, in “La Scuola positiva”, 1909, p. 655. Su Orlando guardasigilli cfr. M. Pignata, *Per un codice dei minorenni. Il contributo di Antonio Guarnieri-Ventimiglia*, in *Themis. Tra le pieghe della giustizia. Percorsi storici raccolti da Aurelio Cernigliaro*, Torino 2009, pp. 135 ss; E. Daggunagher, *La disciplina ‘per circolare’ della delinquenza minorile (1870-1940)*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti-C. Valsecchi (curr.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2011, pp. 523 ss; M. Stronati, *Un’idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti Un’idea di giustizia solidale. Il buon giudice Majetti e il caso della giurisprudenza ‘minorile’ nel primo novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico”, 2011, cit., pp. 829 ss; P. Passaniti, *Diritto e questione minorile*, cit., pp. 161 ss; M. Minesso, *Madri e figli nelle politiche pubbliche del Novecento*, in M. Minesso (cur.), *Welfare. Donne e giovani nelle politiche pubbliche dell’Italia del Novecento*, Milano 2015, pp. 31 ss. Sul ruolo di Orlando nella giuspubblicistica nazionale anche per indicazioni cfr. ora G. Cianferotti, *Orlando, Vittorio Emanuele*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1465-1469.

²¹ E. Pessina, *Intorno il tribunale dei minorenni. Memoria letta alla R. Accademia di scienze morali e politiche della Società reale di Napoli*, Napoli 1909, p. 471. Sul grande giurista partenopeo cfr. ora M.N. Miletta, *Pessina, Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1554-1558.

emendativa”²². Camillo Cavagnari – magistrato, attento ai problemi sociali – indicava sull’*Enciclopedia giuridica italiana* l’ “educazione coatta come terapia del delitto”, di contro all’inutile, se non criminogena, “espiazione di pena”²³. Il diritto minorile aveva senso in questo paesaggio, nei termini tensivi del superamento della “giustizia punitrice, non educatrice”, percepita come la “negazione del fine prefisso e più gran disdoro delle nostre leggi penali”²⁴. Majetti tematizzava un “diritto del minore all’educazione” – che non presupponeva la libertà del titolare – come “dovere della patria”, fino a ripensare l’ordine del codice civile a proposito di “tutela pupillare”, “diritto del minore [che] appartiene a sé medesimo più che alla famiglia o allo Stato”²⁵. Cavagnari coglieva nella “educazione” un “campo” da “subordinare al diritto e corrispondente obbligazione giuridica di educare”, con “opportune sanzioni *particolari* pel caso di inadempimento”. Da qui la tensione per un forte impegno dell’ “educazione pubblica e privata”, laica e cattolica, nell’ “amministrazione dei corpi e degli spiriti dei minorenni derelitti”²⁶, con la “tutela sociale e giuridica dei minorenni diritto di ogni cittadino e dovere di ogni funzionario”²⁷.

Questione minorile, Stato, società, progresso erano insomma nodi percepiti dall’Italia liberale come intrecciati, e ricompresi nell’area tematica della criminalità. La “protezione dell’infanzia” esordiva infatti nell’ordinamento come contrasto della delinquenza *in fieri*, con il divieto dell’impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe all’estero. Il legislatore elaborava “una sorta di asta sull’età di ammissione al lavoro”, indicando nei dodici anni – nelle parole di Filippo Turati – “l’arruolamento nella dura milizia dei lavori pericolosi e deleteri all’igiene”²⁸. Il canale educativo perimetrato dalla legge Casati e dalla legge Coppino era aggiornato ai mutamenti della legislazione lavoristica dalla legge Orlando, che nel 1904 innalzava a dodici anni l’obbligo scolastico, nei limiti di un “asse imperfetto istruzione-lavoro”²⁹. I tassi di mortalità nei

²² R. Majetti, *La circolare del ministro Orlando circa la delinquenza dei minorenni 11 Aprile 1908*, Roma 1909, p. 5. Sul magistrato, estimatore del buon giudice Magnaud, e commentatore della sua giurisprudenza cfr. M. Stronati, *Un’idea di giustizia solidale*, cit., pp. 829 ss. Sul fondatore dell’Istituto di rieducazione in Roma – ove i minori, con “il lavoro che redime”, costruivano giocattoli in legno, in primo luogo il burattino Pinocchio – e traduttore del *Children Act*, biografia e bibliografia nel volume curato dal figlio M. Majetti, *La delinquenza minorile e il buon giudice italiano: vita, scritti, opere di pedagogia emendativa*, Roma 1932.

²³ C. Cavagnari, *Educazione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, 1895, pp. 461 ss. Sul magistrato indicazioni in C. Cavagnari, E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, a cura di G. Alpa, Bologna 2004; P. Passaniti, *Diritto e questione minorile*, cit., p. 161; F. Tacchi, *Cavagnari, Camillo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., 492-493.

²⁴ F. Giordani, *L’attuale condizione dei minorenni delinquenti*, estr. da “Rivista e sociologia criminale”, Pisa, 1904, p. 10; analogamente N. Pinseto, *Sulla punizione dei delinquenti minorenni*, in “La Scuola positiva”, 1893, pp. 1066 ss.

²⁵ R. Majetti, *La tutela pupillare*, Napoli 1898.

²⁶ C. Cavagnari, *Educazione*, cit., pp. 406-407; Id., *Educazione pubblica e privata*, in “La scienza del diritto privato”, 1894, pp.144 ss.

²⁷ A. Guarnieri Ventimiglia, *La difesa e il giudice dei minorenni*, cit., p. 43.

²⁸ Indicazioni in P. Passaniti, *Diritto e questione minorile*, cit. p. 167; cfr. tra gli altri anche M. Fortunati, *Il ministro e lo spazzacamino*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica moderna”, 2007, pp. 213 ss; P. Passaniti, *La legislazione sul lavoro delle donne e dei minori. L’Italia e l’Europa*, in *Welfare*, cit., pp. 77 ss.

²⁹ P. Passaniti, *Diritto e questione minorile* cit., p. 171. Su scuola, istruzione ed educazione, lavoro, nodi al centro del riformismo giolittiano indicazioni in M. Minesso, *Istituzioni, politiche riformatrici e minori nel*

brefotrofi, specie con lo scandalo dell'Annunziata di Napoli³⁰, alimentavano il discorso sul diritto alla "protezione", cuore vitale del *Children Act*, tradotto da Majetti³¹, declinato da Giolitti – che nel 1907 proponeva un progetto per l'assistenza agli esposti e all'infanzia – nel segno della "difesa sociale" più che della "beneficienza"³². Al proposito nel 1911 Ferri osservava un "progressivo avvicinarsi della giustizia penale alla giustizia sociale"³³; Scipio Sighele – relatore nella Commissione Quarta per lo studio "i provvedimenti di profilassi sociale per la delinquenza dei minorenni in rapporto specialmente alla filiazione legittima e illegittima" – auspicava di "salvare non il minorenne già incappato in qualche articolo del codice penale", con l' "opera postuma del medico", ma di "impedire che la malattia si sviluppi nell'organismo", col "lavoro dell'igientista"³⁴.

Orlando in particolare coglieva la dimensione *costituzionale* del passaggio dallo Stato liberale ad uno sociale sul terreno della "educazione, sia pure forzata", delle "radici dell'albero della vita nazionale". Nell'auspicio di una legge per la protezione dell'infanzia nel 1910 il giuspubblicista chiedeva lo *status* di "figli dello Stato" per gli abbandonati minori di 15 anni, una "dichiarazione dei diritti dell'uomo adolescente", fondata sulla "sociale pietà". Il codice penale appariva infatti inservibile per la "delinquenza minorile", temibile non tanto per l'"incremento", quanto per la velocità di diffusione, messa in conto alla crisi della "azione protettiva della famiglia", che, per la fabbrica, aveva lasciato la bottega, dove il minore, oltre che un mestiere, aveva imparato a vivere onestamente. La soluzione non era riposta nella rinuncia al "lavoro industriale", ma nella ricerca di "altre forze protettrici", "intervento dello Stato, più organico, più ordinato, più forte di mezzi finanziari", e "iniziativa privata". La formula "o attività pubblica o attività privata" pareva espressione di una "antiquata scolastica", inadeguata a 'governare' un "male sociale", per cui era "obbligo risarcire il danno",

primo Novecento, in *La cultura delle riforme tra Otto e Novecento*, Manduria-Bari-Roma 2003, pp. 276 ss; G. Di Bello, *Educazione e istruzione del bambino negli Istituti dell'Ottocento*, in *I bambini di una volta. Problemi di metodo. Studi per Egle Becchi*, Milano 2006, pp. 175 ss; per un confronto col mondo degli adulti cfr. G. Chiosso, *Ignorante, galantuomo, analfabeta*, *ivi*, pp. 187 ss; E. Macinai, *Pedagogia e diritti dei bambini. Uno sguardo storico*, Roma 2013.

³⁰ Cfr. C. Ipsen, *Italy in the age of Pinocchio*, cit., p. 211.

³¹ R. Majetti, *Atto per i fanciulli. Legge inglese del 21 Dicembre e 1 Aprile 1909*, Roma 1910.

³² Critico del disegno Giolitti presentato al Senato nel 1907, che disattendeva le richieste degli enti locali per un impegno finanziario dello Stato A. Guarnieri Ventimiglia, *La tutela sociale dei minorenni e il progetto Giolitti per l'infanzia abbandonata*, in "La Scuola positiva", 1908, p. 137. Sul progetto Giolitti, mai varato, che disattese le aspettative, espressione delle "nozze con i fichi secchi", limite del riformismo cfr. B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., p. 127 ss; M. Pignata, *Per un codice dei minorenni*, cit., pp. 149 ss; M. Minesso, *Madri e figli*, cit., pp. 31 ss.

³³ E. Ferri, *Giustizia penale e giustizia sociale*, in "La Scuola positiva", 1911, pp. 37 ss.

³⁴ S. Sighele, *La delinquenza dei minorenni*, in *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minorenni*, Firenze 1911, p. 22. Su Sighele anche per indicazioni cfr. L. Lacchè, *Una "letteratura alla moda". Opinione pubblica, "processi infiniti" e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M. Miletta (cur.), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento*, Milano 2006, pp. 459 ss; M. Stronati, *Sighele, Scipio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1862-1863; B. Sena, *Scipio Sighele e la sua interpretazione dell'irrazionale*, in A. Millefiorini (cur.), *Fenomenologia del disordine. Prospettive sull'irrazionale nella riflessione sociologica italiana*, Roma 2015, pp. 39 ss.

pena l' "ordine giuridico complice"³⁵.

Un dibattito intenso e appassionato, che vedeva protagonisti giuristi e intellettuali di primo piano nella vita nazionale, non metteva fine a quello che Fanny Dalmazzo – laureata in giurisprudenza, presidentessa del Comitato torinese di difesa dell'infanzia, impegnata anche nei Congressi internazionali – definiva il "groviglio e l'insufficienza delle disposizioni vigenti"³⁶. Non a torto Oronzo Quarta – Procuratore generale, primo presidente di Cassazione, senatore, presidente della Commissione reale voluta da Orlando – auspicava un "codice unico, che [...] che raccolga tutte le disposizioni delle varie leggi e regolamenti [...] per la delinquenza che più batte le ali e si spande"³⁷. A proposito dei 205 articoli del Codice dei minorenni Pierre Garraud osservava che gli Italiani erano "des artistes", da attendere però al varco dell' "application et exécution"³⁸; anche con il naufragio del "notissimo Progetto Quarta"³⁹ si consumava la crisi dell'Italia liberale, incapace a "sottrarre al disonore e al crimine" [...] le radici stesse dell'albero della vita nazionale"⁴⁰.

2. L'età tra codice e fisiologia

Nel corso dei lunghi lavori preparatori del codice penale il problema dell'imputabilità scandiva anche il dibattito sull'età minore, con il "discernimento" come nozione chiave. Francesco Carrara – anche su questo tema contrario a risolvere il "giure punitivo in una terapeutica" – rifletteva sui criteri per classificare la condotta di una "mente non ancora assodata", priva della "esperienza di usare il lume della ragione e contrapporre i consigli di questa ai vivaci suggerimenti delle passioni". Il *Programma* metteva in scena un tipo d'autore *meno libero* davanti al bivio tra bene e male, dal momento che, nella "giovinezza", le "passioni veementi" parevano esercitare una "coazione psicologica più potente"⁴¹. Col codice in dirittura di

³⁵ V.E. Orlando, *L'incremento della delinquenza minorile. Conferenza tenuta all'Istituto pedagogico forense di Milano* (1910), ripubblicato col titolo *Attuali aspetti della lotta contro la delinquenza dei minorenni in Italia*, in Id., *Scritti varii di diritto pubblico e scienza politica*, Milano 1940, pp. 316 ss.

³⁶ F. Dalmazzo, *Il groviglio e l'insufficienza delle disposizioni vigenti e del progetto Giolitti per i minorenni traviati e abbandonati*, in "La Scuola positiva", 1910, pp. 195 ss; cfr. inoltre F. Dalmazzo, *La tutela sociale dei fanciulli*, Torino 1909. Indicazioni sull'autrice in P. Guarnieri, *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del tribunale dei minorenni in Italia*, in "Contemporanea" 2008, pp. 195 ss.

³⁷ O. Quarta, *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni*, in "La Scuola positiva", 1908, pp. 1-15, 65-80; Id., *Progetto del codice dei minorenni*, Roma 1912. Sull'alto magistrato, anche membro della Commissione per la redazione del codice di procedura penale e presidente del Consiglio superiore della Magistratura, indicazioni in E. Daggunagher, *La disciplina 'per circolare'*, cit., pp. 523 ss; A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Bologna 2012, pp. 100 ss.

³⁸ Il parere del professore di Lione in P. De Casabianca, *Le project italien du Code de l'Enfance*, in "Revue pénitentiaire et de droit pénal", 1914, p. 366.

³⁹ L. Lucchini, *Delinquenza e repressione nei Discorsi di apertura dei Procuratori generali*, in "Rivista Penale", 1915, p. 569. Sul codice dei minori cfr. B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., pp. 169 ss; P. Guarnieri, *Pericolosi e in pericolo*, cit., pp. 295 ss; M. Pignata, *Per un codice dei minorenni*, cit., pp. 138 ss; E. Daggunagher, *La disciplina 'per circolare'*, cit., pp. 529 ss.

⁴⁰ V.E. Orlando, *Attuali aspetti*, cit., p. 317.

⁴¹ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella Regia Università di Pisa*, VIII ed., Firenze 1897, Parte generale, I, pp. 213 ss. Su Carrara cfr. almeno L. Lacchè, *La penalistica costituzionale e il "liberalismo giuridico". Problemi e immagini della legalità nella riflessione di Francesco Carrara*, in "Quaderni

arrivo, Conti coglieva la crisi della formula della “capacità bastevole di mente per essere responsabile dei propri atti”, e chiedeva un parere sull’età del discernimento all’igienista Paolo Mantegazza. L’autore delle popolari *Fisiologie* – imperniate sulla sessualità – indicava nella pubertà la soglia della responsabilità, nella coincidenza di uomo e “capacità di generare”. La legge appariva comunque inadeguata ad incasellare quella complessa “transizione, un’età intermedia” di “semi responsabilità e semipenalità”, irriducibile a esser racchiusa in “pilastrini”; per il fisiologo, che riponeva scarsa fiducia nel lavoro dei giuristi, il “periodo crepuscolare dai 12 ai 18” non poteva che essere consegnato ai “cavilli di avvocati”, “sofismi di giuristi”, “minchionerie di giurati”, “che possono dar capestri e assoluzioni a loro capriccio”. “Scrivete nel codice ciò che vorrete” – concludeva Mantegazza – “la legge ha bisogno di cifre [...] ma volta per volta i giudici, gli avvocati devono forzare quelle cifre, perché non corrispondono al vero”⁴².

Il codice del 1889 stabiliva criteri di individualizzazione giudiziaria, senza istituire un magistrato specializzato. Gli articoli 53-56 distinguevano quattro periodi, fino ai 9 escludevano l’imputabilità; tra i 9 e i 14 rimettevano al giudice il determinare il discernimento, con l’esclusione od una forte riduzione di pena rispetto agli adulti; dai 14 ai 18 ritenevano l’imputabilità, con notevoli riduzioni di pena; dai 18 ai 21 disponevano alcune riduzioni di pena. Per la prima fascia di età il presidente del Tribunale civile, su richiesta del P.M., poteva ordinare che il minore fosse rinchiuso in un istituto di educazione e di correzione, oppure affidato ai genitori o ad altri addetti alla sorveglianza, incaricati di vigilare sulla condotta, sotto la loro responsabilità. Il Tribunale penale poteva prendere gli stessi provvedimenti per i minori tra i 9 e i 14 nei casi di non imputabilità. Il codice non disciplinava più il vagabondaggio, l’oziosità o la mendicizia dei minori, demandati, assieme al “meretricio”, alla Legge di pubblica sicurezza del 30 Giugno 1889 ed al *Regolamento* per l’attuazione del I Novembre. Si stabiliva che “il minore degli anni 18 privo di genitori, ascendenti o tutori”, fosse ricoverato, per ordine del presidente o del giudice delegato del Tribunale, “presso qualche famiglia onesta” in grado di accoglierlo, “ovvero in un istituto di educazione correzionale, finché non abbia appreso un’educazione, un’arte o un mestiere, ma non oltre il limite della maggiore età”⁴³.

Da subito il sistema appariva rigido, nella prassi corretto dal potere discrezionale del magistrato ben più della legge arbitro della materia. Lombroso osservava che il “limite di età”, in cui “urgevano cure redentrici”, anziché “misure correzionali violente”, doveva essere “portato assai indietro ai nove anni e protrarsi in caso di

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2007, pp. 662-695; M. Montorzi, *Francesco Carrara (1805-1888)*, in S. Borsacchi - G. S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati che fecero l’Italia*, Bologna 2011, pp. 475-496; anche per indicazioni cfr. F. Colao, *Carrara, Francesco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 463-466.

⁴² U. Conti, *I minorenni delinquenti e il codice Zanardelli*, Milano 1888. Su Mantegazza anche per indicazioni cfr. da ultimi P. Guarnieri, *Un piccolo essere*, cit., pp. 265 ss; M. Toscano, *Prove di società. Come uscire dallo stile pubblico “all’italiana”*, Roma 2011, pp. 127 ss; A. Berzero-M. C. Garbarino (curr.), *La scienza in chiaro scuro. Lombroso e Mantegazza a Pavia tra Darwin e Freud*, Pavia, 2011.

⁴³ Sul codice penale, la legge di pubblica sicurezza, il Regolamento attuativo indicazioni in G. Pace, *Il discernimento dei fanciulli*, pp. 133 ss.

infantilismo”⁴⁴. Alimena osservava una criminalità che “cresce come il nostro organismo”, e tipi molto diversi d’autore, “l’età più tenera”, dedita prevalentemente ai furti; ragazzi “sino ai 15 o 16 anni”, colpevoli di lesioni personali, reati contro il pudore, stupri; minori di 21 condannati per omicidi, ferimenti, furti qualificati, in rapido aumento. L’età della ragione appariva determinata dalla valutazione empirica del giudice, a seconda della “opportunità o inopportunità della pena o dell’assoluzione [...] fin quando i magistrati credettero che le pene fossero utili pei minorenni, quasi tutti i minorenni vennero condannati, oggi invece che si crede che le pene siano dannosissime, quasi tutti i minorenni sono prosciolti”⁴⁵. Anche per Conti il motore della giustizia era il “prudente arbitrio” del giudice, ritenuto però privo, al momento, di “mezzi di convinzioni e criteri direttivi nell’ardua disamina” delle “varie forme di delinquenza degli anni giovani”. Il penalista auspicava un passaggio dalla “buona giurisprudenza dell’assoluzione” alla ricerca del “provvedimento educativo”⁴⁶. Riprendendo il termine “barriere chinesi”, ricorrente nella penalistica, nel codice Zanardelli il *Digesto italiano* avrebbe lamentato l’appiattimento delle differenze tra bambini e bambine e tra le manifestazioni diverse della criminalità minorile della “Italia etnica”⁴⁷.

3. Da cattivi – pochi – a buoni

L’antropologia criminale offriva un contributo decisivo nello studio della questione minorile, con lo spostare lo studio del minore dalla colpa alla anomalia, rovesciare il mito ‘alla Rousseau’, e tracciare un percorso “da cattivi a buoni”, laddove i primi, dalla “tendenza congenita”, parevano pochi, seppur con l’elemento di complicazione costituito dalla non ancora completa conformazione fisiologica e psicologica del minore⁴⁸. Per Lombroso perfino “il reo nato che si infiltra alle elementari” era passibile di esser “trasformato utilmente”, o almeno messo in condizione di non “contagiare gli altri”. In nome dell’“ordine sociale”, lo scienziato veronese poneva l’istanza di superare il dilemma “dottrinari”/“pratici” – che, ad esempio, rendeva gli Stati uniti più avanzati dell’Italia nel trattare i minori pericolosi e in pericolo – e prospettava “pene e mezzi preventivi del crimine nei fanciulli”, poggianti sullo studio del “fanciullo, uomo privo di senso morale, quello che si dice dai freniatri un folle morale, da noi un delinquente nato”. Lombroso “dimostrava” la presenza di “una certa quota di criminali [che] rimonta fin dai primi anni della nascita”, e che la “educazione” impediva “ai nati buoni di passare dalla criminalità infantile transitoria all’abituale”. Proponeva una “casa di ricovero perpetuo per minorenni affetti da tenaci tendenze criminose e pazzia morale”; la colonia penale e la deportazione per i

⁴⁴ C. Lombroso, *L’uomo delinquente*, cit., III, p. 564.

⁴⁵ B. Alimena, *I limiti e i modificatori dell’imputabilità*, II, Torino 1896, pp. 275 ss. Sul giurista calabrese, protagonista di una “Scuola critica” indicazioni in G. Spangher, *Alimena, Bernardino*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 41-42.

⁴⁶ U. Conti, *Della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono. Articoli 49-60 del codice penale italiano*, in P. Cogliolo (cur.), *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d’Italia*, I, parte II, Milano 1890, p. 322.

⁴⁷ P. Pagani, *Minorenne*, in *Il Digesto italiano*, Torino 1904-1911, pp. 649 ss.

⁴⁸ A. Maironi, *La delinquenza giovanile. Studio giuridico e sociale*, Bergamo, 1911.

giovinetti delinquenti recidivi; la riprensione giudiziale, la colonia agricola, l'“emigrazione in terre lontane” per gli autori di furti, borseggi, truffe, misure accomunate dall'essere a tempo indeterminato⁴⁹.

Il socialismo giuridico legava la questione della delinquenza minorile al cambiamento sociale; Turati affermava che non c'era bisogno delle Statistiche per prendere atto che il fanciullo povero e vagabondo era un “predestinato al carcere”; tematizzava pertanto un “radicale rinnovamento degli istituti sociali, il quale solo avrà l'effetto di ridurre immediatamente forse di due terzi la somma della delinquenza”, con la “diffusione egualitaria vero sostitutivo penale”⁵⁰. Ferri imputava alla società borghese sia l'infanzia “materialmente abbandonata [...] trovatelli, orfani”, talora segnati dal “virus ereditario della degenerazione”, destinati a morire, i “superstiti quasi sempre spostati e criminali; sia quella “moralmente abbandonata, maltrattata o torturata”, “folla di bambini necessariamente obbligati alla reclusione quotidiana nelle officine, nelle miniere, ecc.”; da qui la condanna del sistema penitenziario nazionale, criminogeno “casermaggio e agglomerato”⁵¹. Rodolfo Laschi rivendicava per il “moderno indirizzo” lo “studio assiduo di tutte le questioni che riguardano la fanciullezza abbandonata o in pericolo morale”, e la proposta di sottrarre il “minorenne colpevole all'ozio e ai mali esempi del carcere”⁵².

Da un punto di vista decisamente reazionario, Raffaele Garofalo – con Lombroso fondatore dell'“Archivio di Psichiatria” – metteva in scena “bambini piccoli selvaggi e anche piccoli delinquenti”, protagonisti di “scene crudeli e fatti sanguinosi”, con la famiglia in crisi per l'industrializzazione e la scuola terreno di “dissidio tra Chiesa e Stato”, dove “dell'insegnamento dei doveri dell'uomo non si parla neppure. Tutt'al più si parla ai ragazzi dei diritti dell'operaio conculcati [...] eco del rancore dei maestri contro la società che li paga”. L'“educazione popolare dei sentimenti” per Garofalo doveva poggiare invece sull'“insinuare ai fanciulli i loro doveri piuttosto che i loro diritti”, nello stigma per i “nemici della società, siano essi anarchici o si chiamino socialisti rivoluzionari; “clero e stampa” erano chiamati a “cooperare nella riforma morale delle nostre plebi”⁵³.

Il ‘governo’ dei “piccoli candidati alla delinquenza” era al centro di un denso studio di Francesco De Sarlo – medico, psicologo, filosofo, nel 1892 assistente di medicina legale a Bologna – che intendeva “sorprendere negl'individui gli stadi iniziali di quella dissidenza col mezzo sociale che forma il vero germe della delinquenza”. De Sarlo studiava, classificava e comparava i “caratteri antropologici, fisiologici e psicologici” di

⁴⁹ C. Lombroso, *L'uomo delinquente*, cit., I, pp. 135 ss.

⁵⁰ F. Turati, *Il delitto e la questione sociale*, Torino 1883, p.127. Indicazioni su Turati penalista in M. Proto, *Introduzione*, in F. Turati, *Lo Stato delinquente. Delitto, questione sociale, corruzione politica. Scritti di sociologia radicale (1882-1884)*, a cura di M. Proto, Roma-Manduria 1999, pp. 9-58; P. Passaniti, *Turati, Filippo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1986-1988.

⁵¹ E. Ferri, *Sociologia criminale*, Torino 1900, pp. 448 ss, 904.

⁵² R. Laschi, *La protezione dei minorenni al Congresso penitenziario di Bruxelles*, estr. da “Rivista delle beneficenze pubbliche”, 1900; Id., *La protezione del fanciullo al Congresso di beneficenza*, *ivi*. Sull'avvocato veronese, socialista e positivista, che si distinse per attività ed opere di assistenza indicazioni in V. Torre, *Laschi, Rodolfo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, cit., pp. 1132-1133.

⁵³ R. Garofalo, *L'educazione popolare in rapporto alla criminalità in Italia*, Torino 1896. Sul giurista reazionario, che attirò anche l'attenzione di Gramsci indicazioni in M.N. Miletto, *Garofalo, Raffaele*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 747-751.

89 “giovinetti” chiusi nella Casa di custodia, e altrettanti presenti nell’Istituto di beneficenza della città. I primi, “cattivi soggetti”, parevano presentare “germi della delinquenza abbastanza sviluppati”, in quanto portatori di tutte le “deficienze morali”, anche se sembravano “pochi i tipi propriamente *cattivi*”. I secondi, non troppo diversi dai primi, “con l’età” risultavano “migliorati”, col divenire “da cattivi buoni”, proprio per l’“organizzazione diversa” dei due Istituti: la Casa di custodia era una “vera prigione”, “fatta a bellaposta per sviluppare le tendenze antisociali”, l’Istituto di beneficenza consentiva ai corrigendi un opportuno “contatto con la società”. De Sarlo asseriva che, salvo i “pochi candidati prossimi alla delinquenza”, “nati per vivere in conflitto con la società” – da destinare pertanto ad “una sezione a parte dei futuri manicomi criminali” – le comuni “tendenze” “al furto, all’ozio, alla menzogna, all’egoismo” dei due gruppi di minori potevano esser corrette da “un nuovo metodo d’educazione”⁵⁴.

Lino Ferriani – ‘lombrosiano’ Procuratore del re a Como, autore di libri per ragazzi, attento al “mondo dell’infanzia”⁵⁵ – nel 1895 pubblicava due monografie, *Fanciulli abbandonati* e *Minorenni delinquenti. Saggio di psicologia criminale*. La prima aveva per sottotitolo *Storie tristi a beneficenza degli Istituti dei figli della Provvidenza di Milano*⁵⁶, fondati un decennio prima da Carlo San Martino, sacerdote autore del celebre *Salviamo il fanciullo*⁵⁷; la seconda, nonostante l’impianto positivista, approvava l’educazione religiosa, ed era apprezzata da “Civiltà cattolica”⁵⁸. L’osservazione del “popolo di bambini che succhiò poco latte e molte lagrime”, “recluta della delinquenza”, poneva il tema del crinale tra “leggi inesorabili” per il minore “naturale candidato alla delinquenza”, e l’“impedire che l’infanzia delinqua”. Le proposte di eugenetica – prevenire la “prole degenerata, pervertita, delinquente”, espressione della “miseria, ambiente guasto, classi più infime”, e della “negligenza e cattivo esempio delle classi agiate” – convivevano con la critica della “giustizia sociale debole” e della “vera filantropia povera”. Ferriani chiedeva una “cura preventiva” al posto della realtà istituzionale del tempo, che vedeva il “giovinetto” uscire da case di correzione, di custodia, e, peggio, dal carcere, “più pervertito di prima”. Davanti al “fanciullo che tende al male”, “istintivamente imitatore” dei parenti “induriti nel vizio”, di bambine

⁵⁴ F. De Sarlo, *I piccoli candidati alla delinquenza*, in “Archivio di psichiatria, scienze penali e antropologia criminale”, pp. 301-327. Su De Sarlo anche per indicazioni cfr. P. Guarnieri, *Un piccolo essere*, cit., pp. 269 ss; F. Migliorino, *Il dr. Freud e le Riviste dei colpevoli*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2015, p. 756.

⁵⁵ L. Ferriani, *Nel mondo dell’infanzia*, Milano 1899. Su Ferriani indicazioni in G. Pace, *Il discernimento dei fanciulli*, cit., pp. 147-148; P. Guarnieri, *Un piccolo essere*, cit., pp. 267 ss; B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., pp. 82 ss; P. Passaniti, *Diritto e questione minorile*, cit., p. 161; E. Musomeci, *Emozioni, crimine, giustizia*, cit., p. 163.

⁵⁶ L. Ferriani, *Fanciulli abbandonati, Storie tristi a beneficenza degli Istituti dei figli della Provvidenza di Milano*, Milano 1895. Indicava nelle “madri snaturate” il primo motore della delinquenza del figlio L. Ferriani, *Madri snaturate. Studio psichico-giuridico*, Milano 1893.

⁵⁷ C. San Martino, *Salviamo il fanciullo!*, Milano 1895. Sull’opera cfr. M. Cioccarelli, *L’abbandono minorile in Italia fra assistenza pubblica e privata*, in A. Carera-M. Taccolini-R. Canelli (curr.), *Temi e questioni di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea. Studi in onore di Sergio Zaninelli*, Milano 1999, pp. 425 ss.

⁵⁸ Sosteneva che il “recentissimo libro sui minorenni delinquenti” individuava la crescita a dismisura del fenomeno nel difetto di educazione religiosa *Perché la Massoneria vuole la scuola laica*, in “Civiltà cattolica”, 1895, p. 162.

consegnate a trafficanti da genitori poveri e criminali – la tratta delle schiave bianche – il magistrato ricordava la lezione di Mazzini sull’educazione nazionale come “sviluppo etico”. Anche Ferriani polemizzava con il “dottrinarismo antiscientifico”, e poneva l’istanza del superamento della rigidità della legge e dell’adozione di un “libero arbitrio del magistrato”; criticava il ricorso alle “pene irrisorie”, e proponeva una sanzione individualizzata al “tipo da giudicarsi”, evitando una “tenerezza mal fondata per il delinquente precoce”, ed usando la “tenerezza per impedire che l’infanzia delinqua”⁵⁹.

Lombroso ringraziava Ferriani per la dedica a lui rivolta da *Delinquenza precoce e senile. Studi di psicologia criminale*; l’occasione serviva a smentire quella che il medico veronese definiva una “stupida leggenda”, che la “antropologia somatica trascuri la psicologica”⁶⁰. Per Lombroso la psicologia del minore appariva infatti decisiva nel “trasformare utilmente” il colpevole ed il pericoloso con l’educazione; passando in rassegna la realtà correzionale, il laico Lombroso riconosceva ai Salesiani di Don Bosco ed alle “suore” il merito di “salvare dal delitto” diversi minori, di contro alle “istituzioni governative”, accusate di “aggravare” le tendenze alla criminalità, luoghi di aggregazione di delinquenti “associazioni giovanili”, non certo di “emenda”. Carceri e riformatori dovevano essere sostituiti con un “asilo spontaneo”, presieduto da una “direttrice” per i bambini, e da un “pedagogo vero colonnello” per i ragazzi. Lombroso pensava anche all’affidamento a “famiglie morali ed oneste”, a ‘pochi ma buoni’ Riformatori, a Collegi militari, finanziati dalla diaria pagata dalle famiglie agiate. Il percorso inteso a sorvegliare i minori “uno per uno” passava attraverso la “industria e cooperazione”, che non pareva praticabile per la via della fallimentare istruzione scolastica nazionale – al punto di reputare meno dannoso un Crispi analfabeta – ma attraverso un “baliatico morale”, in grado di insegnare i valori di una società sana per uomini e donne normali, “far nascere a poco a poco e celando la mano benefica il piacere della proprietà, l’amore al lavoro, il senso del bello”⁶¹.

Con toni ‘lombrosiani’ nel 1910 anche Orlando parlava all’Istituto pedagogico forense di Milano di “bambino” non “immorale” ma “amorale”, non “crucele meditatamente, ma insensibile al dolore altrui”, simile al “tipo astratto dell’uomo extrasociale e al tipo comune del selvaggio”. Scongiurava un “arcadico sentimentalismo e una severità semplicista”; per i pochi “malfattori precoci” – dalla “congenita incapacità di sentimenti morali, predestinati (do a questa parola un senso affatto relativo, alla delinquenza” – proponeva di far “espiare una pena” senza attenuanti, dal momento che riteneva la “giovinezza” una “ancor più pericolosa minaccia alla convivenza sociale”; per la “grande maggioranza” pareva necessaria una “educazione, sia pure forzata”⁶². A proposito della messa in scena di un “bambino [che] non è un angelo di innocenza”⁶³, non a torto Niceforo nel 1939 avrebbe rivendicato per la “Scuola italiana” e non per l’ “austriaca” – con riferimento al ben

⁵⁹ L. Ferriani, *Minorenni delinquenti. Saggio di psicologia criminale*, Milano 1895, particolarmente pp. 49, 64, 506.

⁶⁰ L. Ferriani, *Delinquenza precoce e senile. Studi di psicologia criminale. Con una lettera di C. Lombroso*, Como, 1901.

⁶¹ “Contro i danni dell’istruzione-educazione-Riformatori ecc” cfr. C. Lombroso, *L’uomo delinquente*, cit., III, pp. 396 ss, 411.

⁶² V. E.Orlando, *Attuali aspetti*, cit., p. 317.

⁶³ R. Garofalo, *Criminologia: studio del delitto* (1895), Milano 1941, p. 297.

noto Freud – la ‘scoperta’ di un “*petit etre presque pervers*”⁶⁴.

4. La “legge impropriamente detta del perdono” e un “Tribunale speciale”

Il *Regolamento carcerario* del 1891 prevedeva che i Patronati, interessati alla “sorte di quelli sulla via del delitto”, potessero ottenere la liberazione condizionale dei minori, da restituire al “consorzio civile come laboriosi e onesti cittadini”. L’istituto era pensato più come strumento per evitare il carcere, criminogeno dopo la prima condanna, che come attenuazione di pena per l’età; non a caso era legato all’istanza di prevenire la recidiva. Nel 1893 il ministro della giustizia Bonacci presentava un primo disegno di legge sulla condizionale, neanche discusso⁶⁵; nè si parlava dell’istituto durante i lunghi lavori preparatori approdati al codice di procedura penale del 1913⁶⁶. D’altra parte il discorso pubblico anche italiano sul doveroso passaggio del giovane condannato dalla prigione alla educazione poneva il tema di un modello di messa in prova, mutuato soprattutto dall’esperienza statunitense⁶⁷. La “Rivista penale” di Lucchini ospitava un saggio d’impianto comparato, che non rinunciava all’idea forte della pena come retribuzione; proponeva però di sospendere non la sentenza, ma la condanna, per chi fosse incorso in un primo e non grave reato, dal momento che l’alternativa della reclusione “breve” pareva meno efficace del timore dell’esecuzione. Si proponeva dunque una “remissione condizionale dell’esecuzione della pena”, cui non si assegnava solo il ruolo di “repressione”, ma “più specialmente di prevenzione”⁶⁸.

Dopo l’accantonamento del progetto Gianturco – inteso a prevenire la recidiva sospendendo la pena per i delinquenti primari, colpevoli di lievi reati, e comminando la deportazione per i recidivi – nel 1903 Lucchini presentava un più articolato progetto di riforma della giustizia, incentrato sulla prevenzione della recidiva e la riparazione degli errori giudiziari. Il direttore di “Rivista Penale” poneva un tema cruciale: l’istituzione di un organo analogo all’anglossassone *probation officers*, dal momento che riteneva insufficiente il sistema nazionale di Società rimesse al solo “buon cuore” dei cittadini. Lucchini osservava che la condizionale non poteva avere “effetto sull’animo” dei giovani delinquenti, privi “di freno morale che apprestano il dominio della volontà, l’esperienza della vita, il calcolo delle conseguenze”. Sembrava pertanto necessaria l’organizzazione di Istituti pubblici, in grado di “affidare sulla condotta avvenire del minore”, fino a preferire l’ “esenzione dalla condanna”, a condizione di “non

⁶⁴ Indicazioni in P. Guarnieri, *Un piccolo essere*, cit., p. 275. Sui nessi tra l’antropologia criminale italiana e il pensiero di Freud cfr. P. Marchetti, *L’inconscio in tribunale. Azioni inconsienti e diritto penale. Da Carcot alle neuroscienze*, Milano 2014; anche con riferimenti al bambino nella psicanalisi, dal piccolo Hans di Freud al lavoro di Edoardo Weiss cfr. F. Migliorino, *Il dr. Freud*, cit., pp. 745 ss.

⁶⁵ E. Ferri, *La condanna condizionale*, in “La Scuola positiva”, 1891, pp. 684 ss; E. Ferri, *Il progetto Bonacci sulla condanna condizionale*, in “La Scuola positiva”, 1913, p. 288. Sul tema cfr. P. Marchetti, *L’armata del crimine. Teoria e repressione della recidiva in Italia, Una genealogia*, Ancona, 2008, pp. 97 ss.

⁶⁶ Come notava R. Majetti, *La legge sulla condanna condizionale del 26 Giugno 1904*, n. 267, Santa Maria Capua Vetere, 1905, pp. 65 ss.

⁶⁷ Grande apprezzamento del sistema statunitense veniva dal resoconto del console G. De Rosa, *Il magistrato della gioventù negli Stati Uniti del Nord d’America*, in “Rivista di discipline carcerarie”, 1907, pp. 375 ss.

⁶⁸ L. Molinari Tosatti, *Sulle brevi pene e la condanna condizionale*, in “Rivista penale”, 1894, p. 120.

abbandonare il minorenne a sè medesimo e a metterlo sulla strada”⁶⁹.

Il dibattito investiva la “legge del perdono”, proposta dal “buon giudice Magnaud”, circa l’indulgenza preferibile alla condanna⁷⁰; la condizionale era riformulata dal ministro Ronchetti – assertore del principio “la pena non è vendetta” – ed introdotta con la legge 26 Giugno 1904, n. 267, che per i minori di 18 anni, le donne, gli ultrasettantenni disponeva la sospensione *una tantum* della pena in misura doppia – un anno, invece di sei mesi – rispetto agli altri condannati. La concessione era subordinata al risarcimento del danno, al pagamento delle spese processuali, alla condizione che il reato commesso non prevedesse una pena superiore ad un anno; per i minori di 14 era vietato il mandato di cattura. Le previsioni non accoglievano le proposte di Lucchini, che, in sede di discussione parlamentare, aveva chiesto di estendere la misura anche al minore di 18, che non doveva essere “rinchiuso con adulti”, prassi corrente nonostante i divieti⁷¹. Anche grazie alla legge, sorgevano diversi Patronati d’iniziativa privata, il primo a Roma nel 1906 ad opera dell’emancipazionista Lucy Bartlett. Giuristi come Brusa – magistrato, penalista, senatore, morto nel 1908, parlando della questione davanti alla Commissione di Statistica giudiziaria – Stoppato – docente di diritto e procedura penale a Bologna, avvocato celebre, impegnato nella preparazione del codice di procedura penale, deputato – Majno e la moglie Ersilia Bronzini, Majetti, Lombroso, Ferri, erano protagonisti nel lavoro di Istituti a Torino, Bologna, Milano, Roma⁷².

Quarta apprezzava la “progressiva evoluzione nel sistema penale”, scandita dalla legge Ronchetti, e sottolineava di seguirne lo “svolgimento”, dal momento “erasi in qua e in là sollevato il dubbio, che la magistratura italiana si piegasse a penetrarne l’intima essenza”. Il procuratore generale di Cassazione contestava la rappresentazione del “giudice italiano, per ingenita ripugnanza ad ogni civile progresso avaro e ostile verso la liberazione condizionale”⁷³. D’altro canto la legge del 1904 da subito pareva poco o male applicata dai magistrati; da qui l’ampio dibattito sull’istituzione di “Tribunali speciali”, come strumento di una efficace giustizia per i minori. I giuristi

⁶⁹ Per la prevenzione e per la riparazione degli errori giudiziari, *ivi*, 1903, pp. 92 ss. Lucchini riusciva peraltro a far approvare dal Parlamento un suo Progetto, cfr. *Riabilitazione dei condannati*, cit., p. 123.

⁷⁰ A. Guarnieri Ventimiglia, *La difesa e il codice dei minorenni*, cit., p. 22

⁷¹ Il testo della legge Ronchetti in “Rivista penale”, 1904, pp. 383 ss. Sul dibattito cfr. G. Napodano, *Intorno alla proposta di legge dell’onorevole Luigi Lucchini; provvedimenti per la prevenzione della recidiva e per la riparazione degli errori giudiziari*, Roma 1903; R. Majetti, *Il perdono giudiziale*, Roma 1904; G. C. Pola, *Commento alla legge sulla condanna condizionale*, Torino 1905; P. Poletti, *La condanna condizionale e la delinquenza giovanile*, in “Rivista di diritto penale”, 1904, pp. 186 ss; E. De Pasquale, *Intorno alla condanna condizionale in Italia. Studi e questioni in risposta al chiarissimo signor Filippo Manduca*, Cosenza, 1907; R. Calabrese, *La delinquenza dei minorenni e la legge del perdono*, in “Rivista di discipline carcerarie”, 1907, pp.178 ss. Di recente cfr. M.Pignata, *Per un codice dei minorenni*, cit., pp. 144 ss.

⁷² A. Doria, *Sviluppo ed azione dei patronati per carcerati liberati dal carcere*, Torino 1912. E. Majno, *Gli albori dell’assistenza minorile in Italia*, in *Ciclo di studi comparati sulla delinquenza minorile*, Roma 1952, pp. 51 ss. Sull’impegno dei giuristi indicazioni in B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do?*, cit., pp.155 ss; P. Guarnieri, *Pericolosi e in pericolo*, cit. pp. 208 ss; E. D’Amico, “Dove va a ficcarsi il diritto?”. *L’avvocato Luigi Majno tra professione privata e pubblico impegno*, in A. Padoa Schioppa (cur.), *Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’Ottocento*, Bologna 2009, pp. 796 ss; C. Latini, *Brusa, Emilio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit. pp. 353-355

⁷³ *Discorso del senatore Oronzo Quarta*, Roma 1906, p. 10

discutevano il *Juvenile Act* del 1899, che aveva istituito a Chicago un giudice monocratico elettivo, preposto a riabilitare, piuttosto che punire, minori, anche con la messa alla prova, *probation*. Si collocava in questo orizzonte la *Circolare Orlando*, che, al posto della legge, disponeva l'avvio in via sperimentale di un istituto che avrebbe visto la luce solo nel 1934, dopo la codificazione penale e penal-processuale⁷⁴.

Nel 1907 "Rivista Penale" di Lucchini ospitava un denso scritto di Stoppato, consapevole della differenza tra la tradizione statunitense e quella nazionale. Il processualpenalista metteva in luce lo scarto tra la "legge, che, coi suoi termini geometrici, può ben fare del fanciullo un delinquente", e il "problema morale" di una risposta della società, che non poteva appagarsi della "repressione penale". Stoppato dichiarava di voler dismettere i panni dei "vecchi metodici", intesi a fare "i giuristi ad ogni costo", con una "cura giuridico-penale", per porre invece il tema di una riforma "morale e largamente sociale". Senza entrare nel merito dei "rimedi preventivi", Stoppato considerava i "quattro stadi di età" del codice "per la delinquenza ormai manifestatasi" un "espediente residuo di un sistema repressivo che non regge alla critica della moderna psicologia". Affermava che anche "gli uomini del positivismo giuridico" dovevano far tesoro delle "dottrine penitenziariste", in una "difesa sociale" ricompresa nella "società di diritto". Osservava inoltre che i magistrati non avevano compreso le intenzioni del legislatore, nel tener conto dell'entità della pena e non dell'indole e circostanze dei reati, né tanto meno della "psicologia dei loro autori". Aggiungeva che la condizionale era stata applicata in presenza di reati di sangue e furti aggravati, con l'ingenerare nell'opinione pubblica il sospetto di una sorta di impunità per il primo reato, con la conseguenza dell'aumento delle recidive. Proponeva pertanto l'istituzione d'un "tribunale di scabini", composti in ogni circondario da un giudice e da due padri di famiglia "onesti, bene istruiti, ammogliati", che, senza intervento di PM e senza pubblicità, senza obbligo di difesa, anche di fronte ai genitori, giudicasse in modo sollecito e inappellabile in ordine ai provvedimenti per i minorenni delinquenti, ma anche, eventualmente, per chi ne fosse stato preposto alla vigilanza, con "decisioni repressive contro parenti trascurati o tristi"⁷⁵.

Oronzo Quarta non condivideva la soluzione di Corti specializzate, che sapeva già operative da decenni negli Stati Uniti, per il troppo arbitrio lasciato al magistrato, in una logica estranea all'ordine giuridico nazionale, ancorato alla "rigida osservanza e garanzia delle forme"; anche in tema di legge Ronchetti raccomandava comunque ai giudici di tener conto dell' "indole del reato, delle speciali circostanze del fatto, e più ancora delle condizioni e qualità personali del giudicabile"⁷⁶. Guarnieri Ventimiglia criticava invece l' "ordinario giudice", che si autorappresentava "uguale al suo ufficio,

⁷⁴ La Circolare Orlando era citata come un precedente della legge del 1934 dallo stesso direttore delle carceri dell'epoca G. Novelli, *Note illustrative del Rd 20 Luglio 1934 sull'istituzione e il funzionamento del Tribunale dei minorenni*, in "Rivista di diritto penitenziario", 1934, pp. 804 ss. Mettono in rilievo che la proposta di Orlando ha avviato il dibattito sull'istituzione del 1934 M. Pisani, *Il tribunale dei minorenni in Italia. Genesi e sviluppi normativi*, in "L'Indice penale", 1972, pp. 231 ss; L. Fadiga, *Il giudice dei minori*, Bologna 2010, pp. 18 ss.

⁷⁵ A. Stoppato, *I tribunali speciali*, in "Rivista penale", 1907, pp. 408 ss; Id., *L'esperimento della condanna condizionale in Italia*, in "Rivista di discipline carcerarie", 1910, pp. 49 ss. Sul grande giurista anche per indicazioni cfr. ora C. Storti, *Stoppato, Alessandro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 1918-1920.

⁷⁶ O. Quarta, *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni*, cit., p. 65.

scevro di sentimentalismi e di ubbie avveniristiche”, perché fedele al canone “la legge uguale per tutti, egli l’applica in fretta ai piccoli come ai grandi”⁷⁷. Anche Ferri lamentava la formazione culturale dei giudici, ancorata al formalismo e non alla dimensione sociale della giustizia; da un lato riconosceva alla legge sulla condizionale il merito d’aver guardato più al delinquente che al delitto; dall’altro sosteneva che le norme disegnavano un idealtipo “medio e quasi astratto, non vivo e palpitante come quello che si osserva nelle diverse categorie antropologiche”. Ma soprattutto paventava che un’applicazione larga indebolisse la difesa sociale⁷⁸. A Lombroso “la nostra magistratura come è costituita adesso” appariva come l’ “appassionato cacciatore che crede di avere per principale se non sua unica meta la cacciata nelle carceri e per il tempo maggiore che sia possibile di quegli infelici che le vengono sottomano”. Riportava questi pareri Majetti, critico, coi toni del Beccaria, dell’ “empirismo legislativo”, che, di contro allo spirito della legge Ronchetti, credeva di rispondere “al male e ai bisogni sociali” con l’inasprimento delle “misure coercitive”⁷⁹. Da un altro punto di vista Gaetano Polverelli – giornalista dell’*Avanti!*, poi de *Il popolo d’Italia*, deputato fascista, capo dell’Ufficio stampa di Mussolini, ‘inventore’ delle veline, ministro della cultura popolare – lamentava “il danno arrecato all’offeso dal delitto, che reclamava una giusta riparazione”, e l’incentivo all’ “azione illecita”, prodotto dai tanti “esempi di impunità, offerti applicando senza sani criteri la legge impropriamente detta del perdono”⁸⁰.

5. “Ad ogni scuola che si apre si chiude un carcere”. Riformare i Riformatori, “Università della delinquenza”

Dopo la legge 17 Luglio 1890 sulle Istituzioni di pubblica beneficenza, il Regolamento penitenziario del 1891 disegnava una complessa geografia di Istituti di correzione ed educazione, pubblici e privati. Il discorso sul ‘governo’ dei rinchiusi si alimentava della ‘critica dall’interno’ delle istituzioni: Martino Beltrani Scalia – dall’Unità protagonista del penitenziarismo teorico e pratico, direttore generale delle carceri e della “Rivista di discipline carcerarie” – legava il trattamento educativo/preventivo alla “forza della legge”⁸¹. Lamentava però il sovraffollamento

⁷⁷ A. Guarnieri Ventimiglia, *La difesa ed il giudice dei minorenni*, cit., p. 28

⁷⁸ E. Ferri, *Sociologia criminale*, cit., p. 914.

⁷⁹ R. Majetti, *Il perdono giudiziale*, cit., p. 145.

⁸⁰ G. Polverelli, *La delinquenza nei giovani. sua igiene e profilassi, la legislazione estera, i progetti di legge italiani*, Piacenza, 1911, p. 18.

⁸¹ M. Beltrani Scalia, *Relazione introduttiva all’ordinamento generale per gli stabilimenti carcerari e i riformatori governativi del Regno*, Roma 1891, pp. XII ss. Sul protagonista del sistema penitenziario nazionale, esperto internazionale della questione, fondatore della “Rivista di discipline carcerarie” indicazioni in G. Tosatti, *Beltrani Scalia, Martino*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., p. 214. Il Regolamento del 1891 prevedeva Case di correzione per minori sotto i 18 anni, condannati in applicazione degli articoli 54 e 55 del codice penale; Istituti di educazione e di correzione per fanciulli con meno di 9 anni, che avessero commesso un delitto punibile con la reclusione o la detenzione non inferiore ad un anno (art. 53), e per i minori tra 9 e 14 anni, che avessero commesso un reato senza discernimento (art. 54); Istituti di educazione correzionale per i minorenni infradiciottenni dediti all’oziosità, al vagabondaggio, alla mendicizia e al meretricio (artt. 113, 114, 116 Legge di P.S.); Istituti di correzione paterna per giovani ricoverati a norma degli articoli 221 o 222 del Codice civile; Istituti, per lo più

degli Istituti, sottolineando che si “abusava della legge”, con la connivenza dei magistrati, che “cedevano alle sollecitazioni” dei padri, col risultato che l’internamento, spesso inefficace, durava “il maggior tempo possibile”⁸². Guarnieri Ventimiglia osservava che la permanenza nei “reclusori, Università della delinquenza”, si protraeva ben oltre la eventuale pena inflitta per un reato commesso⁸³. Salvatore Barzilai – avvocato, ‘criminologo’, giornalista, politico e poi senatore – asseriva che la “correzione paterna” non doveva decidere delle “sorti di un giovinetto”, specie quando si “pesavano con la bilancia le colpe di un consumato delinquente”; padri incuranti dell’educazione della prole ed autorità locali, complici nell’operazione, parevano mettere “in grave pericolo sacrosanti diritti del cittadino”⁸⁴. Da un punto di vista securitario il direttore del Riformatorio di Pisa lamentava che “la legge” consentisse di “rinchiudere il buon giovinetto dichiarato discolo dal padre e di restituire al vivere libero il discolo non corretto, dal genitore richiesto”⁸⁵. Conti dimostrava che, nonostante le disposizioni legislative e regolamentari, nei “nostri riformatori” convivevano “buoni”, “discoli dichiarati privi di discernimento dal giudice penale”, “veri e propri delinquenti”⁸⁶.

Forte dei risultati del Congresso penitenziario universale di Bruxelles del 1900, Conti auspicava che “sia gloria del nuovo secolo quest’opera di sapienza e amore”, una riforma poggiante sull’ “individualizzazione”, pure complicata dall’età variabile di “delinquenti veri e propri, vagabondi, discoli, cioè ribelli all’autorità familiare”. Il penalista chiedeva che la “cura educativa-correzionale” fosse ben distinta dalla pena, evitando “ibridismi di trattamento giuridico-giudiziario”, “non si può essere (quasi nuove creazioni mitologiche mostruose) per metà normali, per metà soggetti a pena, per metà soggetti a cura”. Come la pena – “corruttrice e non correttrice” – il “procedimento penale” appariva fonte di “ammaestramenti immorali”, con l’arresto,

privati, in convenzione con lo Stato per la parte amministrativa. In nessun caso le istanze educative/preventive parevano imporsi sulle ragioni del mero contenimento; cfr. U. Conti, *Case di custodia*, in *Il digesto italiano*, Torino 1891, pp. 255 ss. Sulla prassi penitenziaria cfr. ancora D. Izzo, *Da Filippo Franci alla riforma Doria*, in “Rassegna di studi penitenziari”, 1956, pp. 292 ss; G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d’Italia*, V, 2, Torino 1973, pp. 1935 ss; G. De Leo, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Torino 1981; V. Nuti, *Discoli e derelitti. L’infanzia povera dopo l’Unità*, Firenze 1992, pp. 120 ss.; B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do?* cit., pp. 21 ss. Osserva che la percentuale di ragazze rinchiusi era maggiore di quella delle adulte, indice di una minore tolleranza nei confronti dell’immoralità femminile rispetto a quella dei ragazzi M. Gibson, *I limiti della cittadinanza: prigionieri e prigionieri nell’Italia liberale*, in *Questione criminale e identità nazionale*, cit., pp. 221-222; sulla violenza istituzionale come carattere permanente della storia penitenziaria, anche per la severità del Regolamento del 1891 indicazioni in M. Da Passano, *Il “delitto” di Regina coeli*, cit., pp. 683 ss.

⁸² M. Beltrani Scalia, *Sul ricovero per correzione paterna*, in “Rivista di diritto penitenziario”, 1897, pp. 354 ss.

⁸³ A. Guarnieri Ventimiglia, *La difesa e il giudice dei minorenni*, cit., p.14.

⁸⁴ S. Barzilai, *Correzione paterna e istituti correzionali*, Bologna 1883, p. 23. Sul giurista e politico cfr. G. Falco, *Salvatore Barzilai, un repubblicano moderno tra massoneria e irredentismo*, Roma 1996.

⁸⁵ G. De Sanctis, *Educazione e protezione dei fanciulli*, Milano 1896; Id., *Studi e osservazioni di un direttore carcerario, III, la correzione paterna*, Milano 1894; Id., *Riformatorii. Studi, Note, ricerche*, Roma 1908.

⁸⁶ U. Conti, *Cronaca. I nostri riformatori*, in “Rivista penale”, 1897, pp. 688 ss. Critici della violenza istituzionale G. Curli, *Ricoveri e Riformatori. Mali e rimedi*, Montecchio, 1893; G. Curli, A. Bianchi, *Le nostre carceri e i nostri riformatori*, Milano 1902.

l'attesa in camera di sicurezza, il trasferimento ad opera della forza pubblica, la carcerazione preventiva ordinaria, la pubblicità del dibattimento, nonostante le Circolari ministeriali intese ad evitarla. La soluzione era cercata da Conti nei “mezzi profilattici” – “campo della polizia più che del diritto” – e in “casi estremi” ricovero in Istituti da riformare radicalmente, da sistema “carcerario” a sistema di “educazione riformatrice”, più “scuole” che “caserme”. Gli Stabilimenti nazionali parevano comunque “migliorare”, anche grazie allo studio di “simili istituzioni del mondo civile” – Elmira negli Stati Uniti, Parigi, “il piccolo Belgio” – e Conti auspicava la fondazione di altri “privati, più che governativi”, sia pure sotto la vigilanza e tutela dello Stato, obbligato a proteggere i minorenni, con un lungo cammino verso la “cura individuale” di “uno per uno condotto verso il bene”. Il senso della prevenzione era riposto nel “salvare il fanciullo già afflitto dal morbo, e prima ancora che il morbo lo colga e lo vinca”⁸⁷.

L'Italia giolittiana era scossa dagli episodi definiti da Ferri nei termini del “carcere omicida”, da Turati del “cimitero dei vivi”; si constatavano anche violenze dei sorveglianti sui minori indisciplinati, in cella a pane ed acqua, con ferri ai piedi e alle mani, immobilizzati con cinghie di cuoio “in tutti o quasi tutti i Riformatori in Italia”. Le denunce, talvolta con le risentite repliche delle istituzioni⁸⁸, parevano comunque preludere ad un cambiamento, da tempo auspicato da politici, giuristi, educatori. Doria – dal 1902 direttore delle carceri e dei Riformatori governativi e della “Rivista di discipline carcerarie” – definiva gli Istituti “causa di demoralizzazione e scuola di immoralità”. Presentava la galleria dei minori visti in “lunghi anni passati nell'amministrazione”, “acquistano la sfrontatezza spavalda di soggetti consci della loro temibilità di cui si gloriano o lo ipocrita atteggiamento di vittime delle ingiustizie sociali [...] i buoni divengono insensibili ed apati perdendo la istintiva repugnanza al malefizio [...] i meno guasti trovano una spinta alle loro tendenze criminali [...] i degenerati si perfezionano nella depravazione del sentimento e del pensiero [...] quasi a reazione contro la legge che non comprendono ed odiano per istinto ed abitudine”.

Doria proponeva pertanto un ampio progetto di riforma, con norme più chiare per il ricovero coattivo dei minori, l'innalzamento dell'età dell'assistenza educativa, l'istituzione di almeno un nuovo Riformatorio per regione⁸⁹. A Maria Montessori la “Riforma Doria” pareva un passo avanti rispetto al *Regolamento* del 1891, che, pur avendo individualizzato i tipi di autore, aveva lasciato invariato l' “ordinamento

⁸⁷ U. Conti, *Minorenni delinquenti*, estr. da “Rivista di beneficenza pubblica, previdenza e igiene sociale”, Bologna 1902, p. 20. Sullo Stato responsabile della delinquenza giovanile, “chiamato a fare la sua parte” – “faccia e aiuti a fare” – in quel che appariva un “grave problema sociale” cfr. C. Sagna, *La prima radice del male*, Castel di Sangro, 1905, p. 18; G. Guasco, *Un grave problema sociale. Minorenni abbandonati e delinquenti*, San Remo, 1910, p. 16

⁸⁸ Cfr. le fonti del Ministero, interpellato dai direttori sui mezzi coercitivi da usare nei tanti casi di indisciplinazione, brutalmente repressi dai sorveglianti, citate da M. Da Passano, *Il “delitto” di Regina coeli*, cit., p. 734 ss; cfr. anche D. Fozzi, *Indisciplinazione, violenza, repressione nelle carceri italiane dopo l'Unità*, in “Acta Histriae”, 2002, pp. 91 ss.

⁸⁹ A. Doria, *Istituzione di case di ricovero dei minorenni sottoposti a giustizia penale e condannati a pene restrittive della libertà personale*, in “Rivista di discipline carcerarie”, 1910, pp. 237 ss; cfr. inoltre Id., *Sulla necessità di alcune modifiche alla legge di pubblica sicurezza relativamente al ricovero dei minorenni oziosi e vagabondi*, *ivi*, pp. 254 ss; Id., *Sulla necessità di alcune modifiche al codice civile relativamente all'esercizio della patria potestà per il ricovero dei minorenni*, *ivi*, pp. 246 ss.

interno” delle strutture, somiglianti a “carceri”, anzichè a “scuole”, laddove l’ “antico aforisma” – “ad ogni scuola che si apre si chiude un carcere” – consentiva di rifondare il sistema su “basi liberali”. Con ottimismo la scienziata coglieva il momento particolare: “mentre da un lato le guardie carcerarie si ribellano e nessuno vuole più fare il carceriere, come nessuno vorrebbe fare il carnefice, dall’altro sorgono istituzioni dove sono radiati i carcerieri [...] non passerà una generazione e i Riformatori avranno trionfato sulle carceri nemiche”⁹⁰. Il Concorso giuridico nazionale premiava un’opera di Guarnieri Ventimiglia, incentrata sulla trasformazione del magistero punitivo in assistenza sociale, col tema di una “educazione correzionale”, diversa da quella “repressiva e penale”⁹¹.

In questo orizzonte il *Regolamento per i Riformatori governativi* del 1907 – che separava l’amministrazione di questi da quella delle carceri – era fondato da Doria su un “nuovo” progetto educativo, che pareva assecondato dalle “amorevoli cure del patrio governo e degli studiosi”. Doria ne indicava la cifra simbolica nel distinguere tra maschi e femmine e nella rinuncia alla “verga”, con un “trattamento” individualizzato, che si avvaleva dell’ “osservazione e studio delle caratteristiche psico-fisiche del minore da parte del medico”. L’ “organizzazione penitenziaria, fondata sull’educazione religiosa e la disciplina”, prevedeva l’istruzione professionale dei minori, in vista di un “lavoro adatto all’età, condizioni di famiglia [...] con lo scopo di facilitare un onesto collocamento tra le classi sociali donde provengono”, una “organizzazione epuratrice” dal “carattere naturale” di “scuole di educazione industriali e artistiche”⁹². Per l’attuazione dell’ambizioso *Regolamento* sarebbe mancato l’impegno finanziario dello Stato, nonostante il richiamo di Orlando all’affermazione di uno “svedese”, a proposito delle grandi risorse destinate da quel Paese a “correzione, emenda, protezione dei fanciulli travati e delinquenti [...] non siamo tanto ricchi da permetterci il lusso che un ragazzo cresca nella miseria e nel delitto per diventare flagello sociale”⁹³.

6. “Il notissimo codice dei minorenni”

Nel 1908 il guardasigilli Orlando intendeva imporre all’agenda di governo un argomento di dominio di “studiosi e filantropi”, nel timore di vedere il futuro dei “popoli trasformati in gigantesche società di malfattori”. Il giuspubblicista era consapevole dell’inosservanza della legislazione minorile, dell’ “attività legislativa lenta”, e soprattutto dell’inadeguatezza della magistratura a ‘governare’ la giustizia dei minori, anche perchè “il vigente nostro diritto non ammette, come dirimente della responsabilità penale del minorenne, i fattori sociali capaci di determinare nel fanciullo uno stato di morale incoscienza”. La *Circolare* di Orlando affidava pertanto ai Capi delle sedi giudiziarie il compito di istituire Sezioni speciali, con un giudice specializzato, “dall’animo quasi paterno”, incaricato di “studiare la psicologia dell’imputato”, di trattarlo non come un “delinquente ordinario”, ma leggerne la

⁹⁰ M. Montessori, *Gli odierni Riformatori per i minorenni corrigendi. La Riforma Doria*, in G. Recchia, *I bambini*, cit., pp. 43 ss.

⁹¹ A. Guarnieri Ventimiglia, *La delinquenza e la correzione dei minorenni*, Roma-Torino 1906

⁹² A. Doria, *I Riformatori governativi italiani all’esposizione internazionale di Torino*, Roma 1911.

⁹³ V. E. Orlando, *Attuali aspetti*, cit., p. 335-336.

“complessità e anomalie dell’anima”; questa la condizione per non accertare solo la repressione delle “violazioni della legge”, quanto ricercare i “rimedi efficaci per evitare che la violazione si ripeta”. Orlando invitava inoltre i magistrati a coordinare il loro lavoro con quello dei dirigenti delle istituzioni preposte alla protezione dell’infanzia; chiedeva ai Pubblici ministeri di vigilare sull’esercizio della patria potestà, con l’inadempienza “grave colpa”. Nell’eclettico progetto ‘penal-educativo’ del guardasigilli la giustizia doveva risolversi in una “efficacia spirituale benefica, ispirando la persuasione della necessità della pena e del ravvedimento”, per non rendere “il cuore più tristo e rafforzare l’avversione contro la legge e l’autorità”⁹⁴. Majetti si specializzava nell’ “istruzione dei processi alla fanciullezza sventurata”⁹⁵; Lucchini riferiva alla Commissione di Statistica la “scarsa efficacia conseguita” dalla *Circolare* ed il timore che “quello che non si faccia subito [...] assai difficilmente si farà in seguito, quando sia svanito perfino il ricordo della norma”⁹⁶.

Il dibattito sul giudice per l’infanzia investiva anche l’ordine liberale della famiglia, vocata ad una dimensione pubblica da Ferri, inteso ad insegnare ai genitori, in particolare alle madri, i criteri per educare i figli⁹⁷. Bruno Franchi – allievo di Ferri, esperto di diritto penitenziario, dedito alla rassegna critica degli studi sulla delinquenza e correzione dei minorenni per “La Scuola positiva” – guardava al *Children Act* come ad una *Magna Charta*, che finalmente portava “la pubblica autorità nella *Home* [...] il grande principio dell’invulnerabilità del domicilio cedeva innanzi alla necessità sociale di proteggere l’infanzia”⁹⁸. Anche Quarta riteneva la patria potestà “istituto d’ordine pubblico”, su cui “esercitare un’azione e sorveglianza ampia” da parte della “pubblica autorità”; asseriva però che “i nostri costumi” non consentivano “né la previsione di pene indeterminate, né di ispettori a vigilare sulla libertà condizionale”, col “penetrare nei segreti delle famiglie [...] seppure a fin di bene”⁹⁹. Franchi avvertiva che l’ingerenza dello Stato era un problema, soprattutto per la presenza degli istituti confessionali; al tempo stesso indicava il “coordinamento obbligatorio” di assistenza pubblica e privata, scuola, emigrazione come una “esigenza suprema”. I paesi più avanzati, in primo luogo l’Inghilterra, sembravano recepire l’istanza dei sostitutivi penali; nella positivista fiducia che laddove cresceva la “ampia e intensa legislazione sociale” diminuiva la “delinquenza minorile”, si auspicavano “provvidenze positive”, riposte in un ordine delle famiglie all’insegna della fine dei “divieti”, del divorzio, della ricerca della paternità¹⁰⁰.

⁹⁴ G. Novelli, *Note illustrative del Rd 20 Luglio 1934*, cit., pp. 783 ss.

⁹⁵ R. Majetti, *Il codice dei minorenni e la crisi dell’infanzia*, Roma 1914.

⁹⁶ L. Lucchini, *Sui risultati della Circolare I Maggio 1908 concernente la delinquenza dei minorenni*, in “Rivista Penale”, 1910, p. 242. Sull’impegno del direttore sui temi dell’infanzia cfr. L. Ordine, *Cause della delinquenza dei minorenni. Il giudice per l’infanzia*, *ivi*, p. 98.

⁹⁷ E. Ferri, *L’arte di educare i nostri figli*, Roma 1908.

⁹⁸ B. Franchi, *Le direttive di un piano di organizzazione degli istituti e provvedimenti per i minorenni*, in “Rivista di discipline carcerarie”, 1910, pp. 11 ss; Id., *Le due grandi leggi per i minorenni deficienti in Francia e in Inghilterra*, in “La Scuola positiva”, 1909, p. 282 ; Id., *Rivista critica della dottrina*, *ivi*, 1909, pp. 220 ss., 672 ss. Sul positivista senese indicazioni in F. Colao, *Franchi, Bruno*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., pp. 901-902.

⁹⁹ O. Quarta, *L’incremento*, cit., p. 73.

¹⁰⁰ B. Franchi, *La civiltà industriale, la famiglia e la delinquenza dei minorenni*, in “Nuova Antologia”, 1910, pp. 309 ss.

La “montante marea” di minorenni delinquenti e “prossimi a traviare” appariva ad Orlando indipendente da “qualunque predisposizione organica e specifica”; d’altro canto il guardasigilli riconosceva il contributo offerto alla conoscenza del fenomeno alle “moderne affermazioni di scienze sociologiche e antropologiche”, “abbastanza mature per esprimersi in ordinamenti legislativi”. La Commissione – presieduta da Quarta – raccoglieva infatti i positivisti Ferriani – che si dimetteva da subito, critico delle “tante leggi nostrane, destinate a non essere applicate [...] per mancanza di fondi” – Ferri – anch’egli sensibile al tema dei “danari” – Sighele, Guarnieri Ventimiglia, affiancati, tra gli altri, da Doria, Alimena, Stoppato, Lucchini, Vacca, Majetti, Credaro, Corradini – direttore generale del Ministero della pubblica istruzione – Martinazzoli, e da Ersilia Majno e Lucy Bartlett¹⁰¹. Queste ultime erano definite “per natura più degli uomini capace di educare e correggere i fanciulli per i quali occorre più dolcezza di modi che rigori eccessivi”¹⁰², apprezzate da Sighele per portare un contributo non di “cultura giuridica ma di sentimento, non di raziocinio ma d’intuito”¹⁰³.

Data la vastità dei temi da trattare, si istituivano tre Sottocommissioni¹⁰⁴; le scelte più discusse riguardavano l’organizzazione della giustizia minorile, il rapporto tra l’ “azione dello Stato” e famiglia e le Istituzioni educative, specie private, nonché la più complessiva *cultura* di quel che si sarebbe tradotto nel Codice per i minorenni. L’istituzione di una magistratura specializzata come soluzione al problema di un “codice non giusto e non umano” divideva i Commissari: Alimena intendeva mediare tra esigenze di prevenzione e garanzie del minore a giudizio; Stoppato riproponeva lo Scabinato, un “sistema paterno”, che escludesse sempre il ricorso alla “legge comune”; Vacca voleva consentire al magistrato minorile di poter rinviare il minore “al giudice ordinario”¹⁰⁵; Guarnieri Ventimiglia sosteneva l’istituzione di un organo speciale e indipendente, con personale scelto con concorso e versato nelle “discipline psicologiche e pedagogiche”, con giudizio privo di formalità e pubblicità, garantito dalla difesa, con “larga parte all’azione pubblica e all’azione popolare”¹⁰⁶.

Sul tema interveniva Pessina, attento all’esperienza statunitense ed europea; l’illustre penalista affidava al Tribunale dei minorenni il compito di “governare l’uomo a vita onesta, cominciando la sua opera dagli esseri pericolanti, instillando in essi, di contro ai germi del male, e per estirparli, i germi dell’onestà e del lavoro utile alla vita sociale [...] più che *coercere poena, effcere bonas disciplinas*”. Pessina esprimeva però “una certa riserva, per ciò che concerne l’Italia”; osservava che l’ “istituto angloamericano era il coronamento dell’edificio”, quello nazionale il “cominciamento della riforma”. Dava “lode al governo italiano” per le intenzioni; ma aspettava soprattutto il varo della legge sull’infanzia abbandonata, presentato al Senato, condizione per la soluzione condivisa anche da Lucchini, “la libertà sottoposta a vigilanza con l’opera dei cosidetti

¹⁰¹ *La Commissione per la delinquenza minorile*, cit., p. 655.

¹⁰² F. E. Pinzero, *Minorenni delinquenti*, Noto 1909, p. 23.

¹⁰³ S. Sighele, *Le donne italiane e la delinquenza dei minorenni*, in *La crisi dell’infanzia*, cit., pp. 57 ss.

¹⁰⁴ P. De Casabianca, *Le projet italien du Code de l’Enfance*, in “Revue pénitentiaire et de droit pénal”, 1914, p. 345 ss.

¹⁰⁵ *I lavori della Commissione reale per la delinquenza minorile*, in “La Scuola positiva”, 1909, pp. 45 ss.

¹⁰⁶ A. Guarnieri Ventimiglia, *La difesa e il codice dei minorenni*, cit., p. 43.

probation officers”, per evitare il rischio di affidare ad un giudice penale, anzichè a quello civile anche “il fanciullo o l’adolescente che non abbia posto per anco il piede nella via lubrica del delitto”¹⁰⁷.

Richiamando il senso della Circolare Orlando, Lucchini riprendeva l’istanza di “uffici del pubblico ministero per un’azione efficace, tanto nei riguardi preventivi che in quelli repressivi”, rispetto ai minorenni, ma anche ai loro genitori, tutori, educatori, “sovrastanti”. Chiedeva che nei “procedimenti penali contro i minorenni siano sempre adibiti gli stessi funzionari, così del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, come dell’ufficio di istruzione che della magistratura giudicante, e siano stabilite particolari norme di competenza, di rito e di esecuzione penale”¹⁰⁸. Nella stagione che vedeva il codice di procedura penale in dirittura di arrivo, la giustizia per i minori pareva prestarsi da apripista per innovazioni del processo, con la richiesta di stralciare dal Codice per l’infanzia le norme da trasferire in quello di procedura. Majetti traduceva il *Children Act*, tracciando un paragone impietoso con la giustizia minorile nazionale, poggiante su un “codice invecchiato” e su “leggi vanità e lettera morta”¹⁰⁹.

Il codice di procedura penale non recepiva la scelta di quello per i minorenni relativa all’inclusione di donne con funzioni giurisdizionali e quella sull’assistenza di un difensore nella fase istruttoria nei Tribunali dei minori. Riprendeva dal dibattito sulla questione minorile il divieto di accesso alle aule di giustizia ed il dibattimento a porte chiuse nei processi intentati agli “adolescenti”, nell’auspicio a che “il giudizio” avesse “carattere familiare, che corrisponde allo scopo prevalentemente educativo della pena”¹¹⁰. Commentando i risultati del primo Congresso internazionale sui Tribunali dell’infanzia, Fanny Dalmazzo osservava che in Italia l’istituzione di una magistratura specializzata sarebbe stata prevedibilmente lenta; nel frattempo proponeva un “ritocco della legislazione penale attuale per avviare con maggiore sollecitudine le riforme più urgenti”¹¹¹.

La redazione definitiva del Codice per i minorenni era opera di Quarta, che non esitava a premettere che la messa in opera avrebbe richiesto il forte sostegno dello Stato e dei privati¹¹². Il testo era presentato al guardasigilli Finocchiaro Aprile il 23 Novembre 1912, ed era inteso – nelle parole della *Relazione* di Quarta – “se non a spengere, ad arrestare il male, che perennemente si aggrava”. Era diviso in tre libri, *Della magistratura, della polizia e degli istituti ausiliari per i minorenni; Della vigilanza, tutela e protezione sociale dei minorenni; Dei reati e dei procedimenti*. Tra le disposizioni più innovative in ogni città sede di Tribunale si istituiva un magistrato monocratico, che doveva svolgere in via esclusiva funzioni di giustizia minorile, di grado non inferiore a quello di giudice o sostituto procuratore, con “speciale competenza nelle discipline

¹⁰⁷ E. Pessina, *Intorno il tribunale dei minorenni*, cit., pp. 493-494.

¹⁰⁸ L. Lucchini, *Sui risultati della circolare 11 Aprile*, cit., p. 267.

¹⁰⁹ R. Majetti, *Atto per i fanciulli*, Roma 1910; Id., *Il codice dei minorenni e la crisi dell’infanzia*, Roma 1914.

¹¹⁰ R. De Notaristefani, *Commento al codice di procedura penale*, Torino 1920, p. 388. Sul codice Finocchiaro Aprile cfr. ora M.N. Miletti, *Un processo per la terza Italia, Il codice di procedura penale del 1913*, I, *L’attesa*, Milano 2003.

¹¹¹ F. Dalmazzo, *Le risoluzioni e le caratteristiche del primo congresso internazionale per il tribunale dei fanciulli*, in “La Scuola positiva”, 1911, p. 429.

¹¹² *Discorso pronunciato dal Senatore Quarta*, Roma 1910, pp. 30 ss, 77 ss; *La ripresa dei lavori della Commissione reale per gli studi sulla giurisprudenza minorile*, in “La Scuola positiva”, 1911, p. 192d.

biologiche, pedagogiche e sociali”. Un Tribunale superiore presso il Ministero di Grazia e Giustizia era incaricato di vigilare, soprintendere e provvedere a tutto quel che atteneva al funzionamento dei diversi organi, amministrativi, di polizia e giudiziari, pubblici e privati, e sul rispetto di leggi e regolamenti. Emergeva un diritto del minore – assistito da una difesa tecnica come *munus publicum* – non colpevole di reato, recluso su richiesta paterna o provvedimento di polizia, di esser messo alla prova, con possibilità di appello contro la decisione del giudice. Si disponevano il divieto di arresto, il giudizio a porte chiuse, l’assistenza di un difensore; le misure quali il proscioglimento, l’ammonimento, l’affidamento, gli arresti domiciliari brevi, la libertà sorvegliata, il Riformatorio erano rimesse al “sovrano e insindacabile giudizio” del magistrato, che poteva rinviare il minore tra i 16 e i 18 anni al tribunale ordinario, sempre davanti a giudici individuati annualmente *ad hoc*. Prima di trattare dei reati commessi dai minorenni, il Progetto Quarta incriminava comportamenti omissivi e neglienti contro gli stessi, con l’invito al magistrato a “rigorosamente sorvegliare”, e “quando manchino inesorabilmente punire”, genitori ed altri aventi cura e autorità, inosservanti del “dovere dell’assistenza, protezione, tutela fisica e morale dei minorenni”. Un più rigido controllo sulla famiglia, anche con l’aumento dei casi di privazione della patria potestà o “parentale”, era fondato sul ricondurre queste “istituzioni” all’ “ordine pubblico piuttosto che familiare”¹¹³.

Tra plauso ‘formale’ per una grande opera di redenzione sociale e giudizio ‘sostanziale’ di sfiducia per la concreta applicabilità, sulla scorta di quanto osservato all’estero il Progetto Quarta era apprezzato da “La Scuola positiva”, se non altro per il riordino della normativa sparsa tra codici e leggi speciali¹¹⁴. “Rivista Penale” criticava la trasposizione in Italia di istituzioni da tempo funzionanti in tutt’altro contesto, come negli Stati Uniti, e ricordava che “il diritto non si crea mediante la legge, ma già esiste nella coscienza pubblica”¹¹⁵. In particolare Manzini contestava il “procedere empirico” della “colossale commissione, composta da egregie persone di ambo i sessi, scissa in sottocommissioni”, dedite a “progettini, che imitano le istituzioni di altri paesi [...] in Italia inutilizzabili”. Il maestro dell’indirizzo tecnico giuridico proponeva un “criterio scientifico”, col porre la materia ‘fuori’ dal penale: l’“uomo di una certa età, di parecchio superiore agli attuali limiti, non può considerarsi persona di diritto penale”; i “minorenni, di un’età da prefiggersi, non dovranno essere assoggettati né a imputazioni, né a giudizi penali comuni o speciali [...] il loro trattamento dovrebbe avere carattere esclusivamente amministrativo, e di natura educativa o segregativa a seconda dei casi”¹¹⁶.

Arrigo Bernau – processualpenalista della Scuola positiva, morto ad Auschwitz – lamentava che le ragioni della tutela si imponessero su quelle della lotta alla delinquenza giovanile, nella critica della “strana pretesa” del legislatore, che “i minorenni siano correggibili nel termine dell’età minore [...] non tutti i fanciulli sono

¹¹³ *Progetto di codice dei minorenni. Voti della Commissione. Relazione del presidente S.E. senatore Quarta a S. E. il guardasigilli Finocchiaro Aprile*, Roma 1912.

¹¹⁴ *Codice dei minorenni presentato da Oronzo Quarta al guardasigilli. Lucchineide*, in “La Scuola positiva”, 1912, p. 598.

¹¹⁵ E. Zorzi, *Sul progetto del codice dei minorenni*, in “Rivista Penale”, 1915, p. 141.

¹¹⁶ V. Manzini, *La politica criminale e i problemi della lotta contro la delinquenza e la malavita*, in “Rivista penale”, 1911, pp. 13-14.

correggibili [...] i gravi delitti possono essere sintomi di una pericolosità inguaribile”¹¹⁷. Da un altro punto di vista Stoppato – forte dell’esperienza di presidente del Congresso dei Patronati per i liberati dal carcere – auspicava che la giurisprudenza fosse improntata più dalla lezione della pedagogia che da quella dei giuristi, usi a leggere il comportamento dei minorenni con le lenti del codice penale, con una “esagerazione” della “difesa sociale”¹¹⁸. Nel 1914 Quarta osservava che il testo – mai discusso in Parlamento – giaceva “nei polverosi scaffali [...] del Ministero”¹¹⁹. Lucchini rilevava i “fervidi voti”, pronunziati dai Procuratori generali “in forma plebiscitaria”, per l’approvazione del “notissimo codice dei minorenni”¹²⁰.

7. “Esseri nuovi per la società di domani”

Nell’assenza delle riforme – messa in conto da subito all’indisponibilità di “mezzi materiali”, che avrebbe reso le “creazioni puramente intellettuali lettera morta”¹²¹ – tra l’impresa di Libia e l’avvicinarsi della grande guerra il vuoto del diritto era riempito dalla retorica nazionalista, in un’onda lunga, dal momento che anche Ersilia Majno nel 1928 avrebbe intitolato un suo Discorso all’Asilio Mariuccia *Per loro, per noi, per la Patria*¹²². Nel 1911 Polverelli apprezzava dunque la politica di Orlando, ed i “vari progetti di legge, Magistratura dei minori, protezione morale”; asseriva però che “la legislazione può raggiungere i suoi fini solo data una corrispondente evoluzione nel popolo pel quale fu creata”, col “penetrare nella coscienza del paese”. Il giornalista vedeva nel fanciullo “tendenze e aspetti dell’uomo primitivo” e carenza di “adattamento alla società civile”; riteneva però che dal “grande processo educativo [...] uscirà l’uomo adatto alla vita civile”. Rispetto agli altri paesi l’Italia pareva “indietro”; la “legislazione” italiana – da riscrivere in base all’ “utilità della Nazione” – appariva “decrepita”, col codice civile improntato ancora al diritto romano nel considerare solo l’ “amministrazione dei beni dell’orfano”, e “muta” nei riguardi dei minorenni “senza mezzi e senza casa [...] sperduti tra il fango umano, piangenti nell’età che dovrebbe conoscere solo la pace, l’amore, la giocondità della vita”. Il passaggio dal “diritto romano” al “diritto umano” poggiava sull’ “azione correttiva”, demandata ad “Educatori”, intesa non a “reprimere quanto a prevenire”, con la “protezione fisica”, “qualche lezione di igiene sociale”, “educazione antialcolica”, divieto del gioco d’azzardo, divulgazione di “scene decenti, educative, istruttive nei cinematografi”, che dovevano essere comunque vietati ai minori di 12 anni, come i caffè concerto, i teatri “e simili”, su misure restrittive per la “stampà oscena e

¹¹⁷ A. Bernau, *La difesa sociale contro la delinquenza in rapporto ai minorenni. Il progetto Quarta*, Milano 1913, p. 8; analogamente V. Manzini, *La politica criminale*, pp.5 ss; G. Napodano, *La riforma dell’istruttoria penale e la difesa e il giudice dei minorenni, ivi*, 1912, pp. 264 ss.

¹¹⁸ *Atti del Congresso dei Patronati pubblicato per cura di F. Dalmazzo e C. Tovo*, Torino 1913, p. 184. Sui Congressi dei Patronati cfr. P. Guarnieri, *Pericolosi e in pericolo*, cit., pp. 212 ss.

¹¹⁹ *Il codice dei minorenni. Discorso Quarta alla Commissione di Statistica e legislazione. Risposta del ministro*, in “La Scuola positiva”, 1914, p. 623.

¹²⁰ L. Lucchini, *Delinquenza e repressione*, cit., p. 569.

¹²¹ E. Zorzi, *Sul progetto del codice dei minorenni* cit., p. 141; analogamente F. Dalmazzo, *Il problema legislativo dell’assistenza ai minorenni abbandonati*, Milano 1921.

¹²² E. Bronzini Majno, *Per loro, per noi, per la Patria*, Milano 1928.

scandalistica”, nell’orizzonte del progetto di legge Luzzatti contro la pornografia. Accanto ai divieti Polverelli poneva il tema della “azione positiva”, con la creazione di una “opera sociale che sostituisca la famiglia” – destinata a disgregarsi sempre più col crescere dell’“industrialismo” – “nell’educazione formativa della gioventù” e nel “formare la individualità civile nel fanciullo”. La “futura azione di formare il cittadino” doveva esser demandata a “speciali Ricreatori e Circoli giovanili”, con “biblioteche” e “parte ricreativa”. Pareva inoltre necessario riformare i “vari istituti sociali”, la scuola – con “classi speciali per fanciulli difficili o indisciplinati” e la formazione del “casellario giovanile” – le “associazioni tutelatrici”, da organizzare secondo i criteri di quelle promosse da Majno e Stoppato. Anche per l’Italia Polverelli auspicava “una grande corrente a favore della gioventù”; “formare il cittadino” pareva compito di “uomini di cuore e fede”, nella sottolineatura che “e’ tempo ormai di pensare all’anima delle nuove generazioni”¹²³.

Nel 1911 Sighele raccoglieva in un volume interventi sui temi più discussi in quella stagione; la presa d’atto dell’ “enorme inverosimile aumento oggi in tutto il mondo di una gioventù moralmente ammalata come non mai”, non faceva perdere di vista il fatto che “questo stuolo di minorenni, per quanto traviati, non cessa di essere una grande forza vive onde si alimentano gli Stati”; da qui “la necessità impellente di ogni nazione di fare di questi minori, anche perchè tanto numerosi, degli esseri nuovi per la società di domani”. Sighele asseriva che non bastava redigere “un nuovo Codice penale per i reati commessi dai minorenni o contro i minorenni”; chiedeva un “codice sociale”, inteso alla protezione dell’infanzia “materialmente o moralmente abbandonata”, alla difesa dei fanciulli “contro lo sfruttamento industriale di cui sono oggi le vittime precoci”, alla sorveglianza sulle famiglie, “che non compiono il loro dovere educativo”, alla “creazione o trasformazione di quei riformatorii o di quelle scuole industriali o di quelle colonie agricole dove dovrebbero appunto essere accolti i minorenni in pericolo morale”. Il modello era il *Children Act* – “la più saggia e completa che un governo abbia mai saputo immaginare” – pur nella consapevolezza che il “codice completo” doveva farsi largo “nella coscienza pubblica e nel consenso popolare”, era un “problema finanziario e di intima riforma morale”, a rischio di naufragio “tra le secche e i soliti rinvii del Parlamento”¹²⁴.

Nel discutere il *Memoriale* del Consiglio nazionale delle donne italiane, a firma della “dottoressa Benetti”, Sighele citava un intervento di Ersilia Majno sul “diritto del fanciullo” come “dovere educativo”, dalla dimensione pubblica, col legislatore chiamato a “forzare la legge e stabilire severamente i doveri che i suoi genitori hanno verso di lui”¹²⁵. Da qui l’insistenza sulla “colpa sociale” dei “delitti contro l’infanzia”, nella critica della magistratura, indisposta ad intervenire nelle famiglie “in dissolvimento”. Sighele ricordava che su 34 milioni di abitanti la patria potestà era stata tolta a soli 38 padri per abuso; che su 1800 delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie l’istituto era stato tolto 16 volte; che solo 8 dei 609 condannati per maltrattamenti avevano perso quel potere, da trasformare in “tutela”¹²⁶. Un quadro

¹²³ G. Polverelli, *La delinquenza nei giovani*, cit., pp. 6, 46 ss, 88, 101.

¹²⁴ S. Sighele, *Il codice dell’infanzia*, cit., pp. 22 ss, 47 ss.

¹²⁵ S. Sighele, *Le donne italiane e la delinquenza dei minorenni*, in *La crisi dell’infanzia*, cit., pp. 57 ss.

¹²⁶ S. Sighele, *I delitti contro il minore*, *ivi*, pp. 27 ss; Id., *Relazione*, *ivi*, p. 107.

drammatico emergeva dalle pagine sull'aumento del "suicidio dei fanciulli", che vedeva quindicenni "deboli" soccombere nella "lotta per la vita", "affrettata, febbrile", con gli adulti "vecchi" prima del tempo e bambini presto "uomini", con la "scuola luogo di pena", il "collegio caserma", la famiglia proletaria disgregata, quella borghese fatta di "padri indifferenti e madri frivole"¹²⁷.

Sighele affidava l'"opera necessaria di conservazione sociale" alla lezione positivista, oramai impostasi nel discorso penale in pratica, se non "per legge". A proposito dell'individualizzazione della pena, ricordava che trenta anni prima si era irriso alla provocazione di Ferri sul medico – paragonato al giudice – che avesse deciso per l'ammalato la fine della malattia, senza verificarne la guarigione; "oggi il pubblico non sorride più" – asseriva Sighele – ed apparivano convinti anche i "giureconsulti ortodossi". In particolare il Progetto di codice dei minorenni era apprezzato per la previsione di sezioni specializzate di tribunali, che giudicavano "con cuore di uomini più che per severità di magistrati", e per gli istituti della "libertà sorvegliata" e "ricovero in Riformatorio" per un tempo non vincolato a un limite di tempo fisso, ma indeterminato sino agli anni 21 compiuti, revocabile "secondo che il magistrato riconosca o meno che il minorenne siasi emendato".

Da sedicente "seguace della scuola d'antropologia criminale" Sighele non negava la presenza di "casi di congenita e fatale tendenza al delitto", di minorenni "irriducibili" ad alcun "argine alla manifestazione dei loro istinti perversi"; essi erano definiti "eccezioni patologiche" nella "grande maggioranza" di soggetti che, "in condizioni favorevoli, possono diventare uomini onesti". Per i primi il sociologo nazionalista proponeva una "selezione naturale" a seconda della "salute degli sposi", dal momento che, "per legge di natura", genitori affetti da "vizi e malattie ereditarie" "peggioravano la razza" – non mancava un cenno alla "castrazione" – col far nascere "bambini deboli e degenerati"; laddove "naturali e legittimi" parevano avere "le stesse probabilità di cadere nel male". Nei casi diversi dalle "eccezioni patologiche", Sighele proponeva "Asili materni", ove "fanciulle traviate e abbandonate" potevano portare a termine la gravidanza, con la maternità lombrosianamente intesa come vaccino contro il delitto; lodava l'esperienza della Casa dei bambini, "ideata e attuata" da Maria Montessori a Roma – Sighele citava il *Metodo dell'antropologia pedagogica*, pubblicato nel 1909 – ove nella "assenza forzata dei genitori" una o più maestre "esperte nel metodo e fornite dei mezzi dell'antropologia pedagogica si accolgono i bambini [...] si cura l'educazione". L'idea di una "preservazione morale prima che nasca" poggiava su "assioma", indicato come "pregiudiziale: ogni fanciullo che delinque non è che la vittima di un delitto che altro, PRIMA, ha commesso verso di lui"¹²⁸.

8. Enrico Ferri ed un "delinquente nato" nel Riformatorio di Tivoli

L'ambivalenza del positivismo criminologico, con gli ideali sociali intenti anche a tracciare i confini tra soggetti, col sacrificare i diritti all'altare della difesa sociale, improntava le tante pagine di Ferri, che riproponeva i 'sempreverdi' sostitutivi penali per i "candidati alla delinquenza", le colonie agricole, il "censimento biopsichico" degli

¹²⁷ S. Sighele, *Il suicidio dei fanciulli*, *ivi*, pp 5 ss.

¹²⁸ S. Sighele *Il codice per l'infanzia*, *cit.*, pp. 57, 76 ss, 86.

scolari, da dividere in “normali e anormali”, i secondi da distinguere tra “deficienti intellettuali” e “moralì”. Questi ultimi, destinati a delinquere, dovevano essere “ristretti” in colonie o navi scuola, non nelle carceri o nei Riformatori, “semenziari di delinquenza”. Nel *Progetto di codice penale* la minore età – fissata a 18 anni – era intesa come “criterio secondario per la sanzione”, dal momento che il primo era la “personalità del minorenne”, cui riservare “l’adattamento legale della sanzione”. Il minore era incasellato nelle stesse “categorie” dell’adulto, “molto spesso occasionale o passionale”, “moralmente perverso”, “con tendenza persistente al delitto”, “infermo di mente”. Per il maestro della Scuola positiva “i rimedi più efficaci” per la lotta delinquenza minorile stavano comunque “fuori del codice penale”¹²⁹.

Le ragioni della difesa della società si imponevano su ogni altra considerazione in una densa pagina di Ferri, riproposta nel tempo, che indicava il “delinquente nato” in chi, anche prima dei 9 anni, avesse commesso un omicidio; la “precocità” era additata come “sintomo caratteristico e non certo prodotto dell’ambiente sociale ma sì delle congenite tendenze amorali”. Il maestro della Scuola positiva ricordava dunque che in una visita al Riformatorio di Tivoli con i suoi allievi – tra costoro Sighele – aveva individuato un “omicida (per le stigmate degenerative ed il rialzo laterale del labbro, come nei felini, già notato da Darwin)”. Il direttore aveva affermato che l’istituto ospitava solo “discoli, reclusi per correzione”; il ragazzo – interpellato – rispondeva invece di esser lì “di passaggio per la Generala di Torino”, dal momento che aveva schiacciato la testa al fratellino a colpi di sasso. Ferri definiva l’articolo 222 del codice civile sulla correzione paterna “improvvido” per il giovanissimo “omicida nato”, segnato anche dallo “sviluppo abnorme dei denti canini”¹³⁰. Negli anni in cui si discuteva di Codice dei minori, Ferri cercava attenuanti per la difesa di Antonio D’Alba, attentatore al Re, nel suo esser stato un “fanciullo anormale”¹³¹.

Dall’Italia liberale a quella fascista il “diritto dei minori” era sempre più “legato” – nelle parole di Alfredo Carlo Moro – “alla realizzazione di una migliore tutela della collettività dal pericolo della devianza giovanile”¹³². L’istanza di “redenzione e cura”,

¹²⁹ E. Ferri, *Principii di diritto criminale. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza, in ordine al codice vigente, Progetto 1921, Progetto 1927*, Torino 1928, pp. 6 ss., 341, 684.

¹³⁰ E. Ferri, *L’omicidio nell’antropologia criminale. Omicida nato e omicida*, Torino 1895, p. 170; un ricordo della visita a Tivoli anche in Id., *Difese penali*, III, Torino 1925, su cui si sofferma G. Pace, *Il discernimento dei fanciulli*, cit., p. 165.

¹³¹ E. Ferri, *Un attentato al Re. Difesa di Antonio D’Alba* (1912), in Id., *Difese penali*, I, Torino 1923, p. 639.

¹³² A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Bologna 2014, p. 4; Id, *Il bambino è un cittadino*, Milano 1991. Sul giurista cattolico, fratello di Aldo Moro, indicazioni in A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 312 ss. Cfr. inoltre “il ragazzo è emerso, a livello della tutela dei suoi diritti, solo attraverso la nequizia della repressione: il suo diritto e la sua autonoma tutela non sono stati enucleati attraverso la presa di coscienza del suo esistere, del suo vissuto; bensì per il fatto che a un certo momento la società si è accorta, con stupore, del controllo repressivo che (da sempre) veniva svolto contro i ragazzi”; così G.P. Meucci, *Repressione e Comunità: esperienza di un giudice dei minori*, in *Minori in tutto. Un’indagine sul carcere minorile in Italia*, Milano 1974, p. 59. Emblematica della violenza delle istituzioni la tragedia di Marcello Elisei, di diciotto anni, incarcerato nel 1959 per un piccolo furto a Regina Coeli, legato al letto di contenzione e morto per un attacco di peritonite, senza che nessuno prestasse ascolto alle sue grida; nel 1962 Pier Paolo Pasolini scrisse di essersi ispirato a quel fatto per la indimenticabile sequenza del figlio di Mamma Roma/Anna Magnani, che giace sul legno come il Cristo morto di Mantegna; cfr. M. Da Passano, *Il “delitto di Regina coeli”*, cit., p. 756. Sulle morti negli istituti per minori

affidata al Tribunale dei minori, era rimodulata come “sviluppo della stirpe”¹³³, entro la parola d’ordine del regime fascista, “nascite, molte nascite”¹³⁴. Le “provvidenze” sociali erano ‘rinominate’ nazionali, con l’Onmi, ‘creatura tipica’ del fascismo, ed il capillare “balillismo”, col ragazzo di strada ridisegnato come “patriota”¹³⁵. Dal canto suo Ferri coglieva nella “legge Federzoni sulla protezione della maternità e infanzia” un efficace strumento di “moderna previdenza sociale”, “sapientemente organata” per quella che ancora appariva la “piaga della civiltà”. L’ “albero giovane” – ripeteva da sempre l’antico socialista – “si piega meglio di quello vecchio”¹³⁶.

negli anni Cinquanta-Sessanta cfr. ancora B. Guidetti Serra, F. Santanera, *Il paese dei celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, Torino 1973; per le riforme e le mancate riforme dal 1956 alle stagioni successive indicazioni in L. Fadiga, *Il giudice dei minori*, cit., pp. 48 ss

¹³³ Cfr. le parole del guardasigilli De Francisci in *Il tribunale per i minorenni (R. decreto legge 20 Luglio 1934, XII, nn. 1404 e le relative norme di attuazione (R. decreto-legge 20 Settembre 1934 XII, n. 1579), Commentati e illustrati*, Roma 1934, p. 3. Sul tema stirpe/razza in generale cfr. ora E. De Cristofaro, *Is defense of stock the same as defense of race?. An itinerary from the Penal code to racial laws*, in “Giornale di storia costituzionale”, 2/2015, pp. 75 ss.

¹³⁴ Cfr. ancora V. De Grazia, *Le donne nel regime fascista*, Venezia, 1992, p. 69.

¹³⁵ A. Gibelli, *Il popolo bambino. Infanzia e nazione dalla grande guerra a Salò*, Torino 2005, p. 25. Sull’Opera nazionale maternità e infanzia, varata da Mussolini, che applicava “norme legislative già da tempo in vigore” e “coordinava mezzi assistenziali preesistenti” indicazioni in P. Guarnieri, *Un piccolo essere*, cit., p. 281 ss; M. Minesso (cur.), *Stato e infanzia nell’età contemporanea, origini, sviluppo e fine dell’Onmi*, Bologna 2007; L. Fadiga, *Il giudice dei minori*, cit., pp.26 ss; D. La Banca, *Welfare in transizione. L’esperienza dell’Onmi*, Napoli 2013; M. Minesso, *Madri e figli*, cit., pp. 37 ss.

¹³⁶ E. Ferri, *Principii*, cit. p 483. Sull’ultimo scorcio del lavoro di Ferri si può leggere F. Colao, *Un “fatale andare”. Enrico Ferri dal socialismo all’“accordo pratico” tra fascismo e Scuola positiva*, in *I giuristi e il fascino del regime*, cit., pp. 129-157.